



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1464/2022

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A.. A.D. N. 554 DEL 17.03.2022. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II, TITOLO 3-BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1), DEL REGOLAMENTO 1257/2013/UE) SITO NEL PORTO DI GENOVA. RETTIFICA..

In data 01/07/2022 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii, e in particolare l'articolo 29-quater e, in ordine alla durata dell'autorizzazione, l'articolo 29-octies, comma 9 della Parte Seconda, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";

il D.M. 12 ottobre 2017 recante "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti rientranti nelle direttive IPPC;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visti

l'A.D. n. 33 del 10.01.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata a San Giorgio del Porto S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di Genova;

l'A.D. n. 469 del 05.03.2021 con il quale è stata modificata l'A.I.A. di cui all'A.D. n. 33/2017 ed in particolare sono state aggiornate le prescrizioni inerenti alla garanzia finanziaria;

l'A.D. n. 554 del 17.03.2022 con il quale è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla San Giorgio del Porto S.p.A. a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Atteso che l'A.D. n. 554/2022 ha sostituito integralmente l'A.D. n. 33/2017 e ss.mm.ii.;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 31175 del 13.06.2022 con la quale S.Giorgio del Porto S.p.A., relativamente alle modalità di stipula della garanzia finanziaria, ha chiesto la rettifica dell'A.D. n. 554/2022 e in particolare la prescrizione n. 22 poiché non in linea con quanto indicato alla prescrizione n. 21 dell'A.D. n. 554/2022 e di quanto contenuto nell'A.D. n. 469/2021;

Atteso che

la prescrizione n. 19 dell'A.D. n. 33/2017 e ss.mm.ii. recitava: *“La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà coprire l'intera durata delle operazioni di demolizione e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e, in esito a queste, entro sei mesi dalla ultimazione delle attività di demolizione e smaltimento/recupero rifiuti e materiali prodotti”*;

la prescrizione n. 22 dell'A.D. n. 554/2022, che ha sostituito la precedente, recita invece: *“La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al punto precedente, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura”*;

Considerato che la nuova formulazione della prescrizione n. 22 dell'A.D. n. 554/2022 non tiene conto, a differenza della precedente formulazione, della particolarità dell'A.I.A. in capo alla San Giorgio del Porto S.p.a. che è di tipo “on-off”, in quanto attivata in occasione di attività di demolizione di navi o manufatti (non ricadenti nella definizione di “nave” di cui al Reg. UE n. 1257/2013), con conseguente stipula della garanzia finanziaria “ad hoc” in funzione della specifica attività da svolgersi;

Atteso che tale nuova formulazione è stata inserita in fase di aggiornamento dell'A.I.A. per un mero errore materiale;

Atteso altresì che con la nota del 13.06.2022 la Società ha richiesto inoltre:

1. conferma che l'Ente beneficiario della garanzia finanziaria presentata sia la Città Metropolitana di Genova e non Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
2. delucidazioni in merito alla percentuale di riduzione dell'importo della fideiussione in caso di possesso di Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 (caso della Scrivente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

San Giorgio del Porto S.p.a.) in quanto nell'Atto di A.I.A. in essere tale percentuale non risulta più esplicitata;

Considerato che:

- in merito al punto 1, è confermata la Città Metropolitana di Genova quale beneficiario della garanzia finanziaria;
- in merito al punto 2, sono confermate le percentuali di riduzione dell'importo della fideiussione in caso di possesso di Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 e che tale specifica non è stata inserita nell'A.I.A. per mero errore materiale;

Ritenuta accoglibile la richiesta avanzata dalla Società e di procedere pertanto alla rettifica in tal senso dell'A.D. n. 554/2022;

Vista la nota prot. n. 33880 del 27.06.2022 con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di rettifica;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato in 30 giorni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento prot. n. 34966 del 30.06.2022 agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Atteso che per la presente rettifica non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria;

Considerato che il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. di rettificare l'A.D. n. 554 del 17.03.2022 relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a favore della San Giorgio del Porto S.p.A., con sede legale in Genova – Calata Boccardo, n. 8, per l'esercizio di attività di riciclaggio navi (così come definite all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE) nell'ambito del porto di Genova, nell'area delle Riparazioni Navali (categoria 5.1 dell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), come di seguito riportato:

a) la prescrizione n. 22 è modificata come di seguito riportato:

La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà coprire l'intera durata delle operazioni di demolizione e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e, in esito a queste, entro sei mesi dalla ultimazione delle attività di demolizione e smaltimento/recupero rifiuti e materiali prodotti, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;

b) è inserita la seguente prescrizione 24.bis:

L'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta.

c) è inserita la seguente prescrizione 24.ter:

Copia della garanzia finanziaria costituita dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;

2. che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3. di trasmettere copia del presente atto:

- S. Giorgio del Porto S.p.A.
- Regione Liguria
- Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Capitaneria di Porto di Genova
- Comune di Genova
- ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
- ASL 3 Genovese
- Agenzia delle Dogane
- Vigili del Fuoco

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Il presente atto sarà pubblicato per 15 giorni sull'albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Genova.

Al fine di facilitare la lettura del presente atto si allega l'Atto Dirigenziale n. 554 del 17.03.2022.

Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del Atto Dirigenziale.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 4 giorni (al 01.07.2022) dalla data dell'avvio del procedimento (27.06.2022) e comunque entro 30 gironi dalla data di della comunicazione della Società pervenuta il 13.06.2022.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 554/2022

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A., A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II, TITOLO 3-BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1), DEL REGOLAMENTO 1257/2013/UE) SITO NEL PORTO DI GENOVA, AREA RIPARAZIONI NAVALI. RIESAME. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 4.400,00.

In data 17/03/2022 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 del 10.08.2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

il Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la definizione di cui all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi che definisce "nave un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autolevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units – FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units – FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorciate";

Atteso che il Regolamento Europeo n. 1257/2013, all'art. 2 comma 2), esclude dal proprio ambito di applicazione:

- a) navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali;
- b) navi di stazza lorda (GT) inferiore a 500 t;
- c) navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii, e in particolare l'articolo 29-quater e, in ordine alla durata dell'autorizzazione, l'articolo 29-octies, comma 9 della Parte Seconda, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";

il D.M. 12 ottobre 2017 recante "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi", e in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera a), che individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - quale Autorità Competente responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione;
- l'art. 3, comma 1, lettera f), che prevede che l'Autorità Competente stabilisca i requisiti generali per l'approvazione dei piani di riciclaggio delle navi;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti rientranti nelle direttive IPPC;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Visti

l'A.D. n. 33 del 10.01.2017 con il quale è stata rilasciata alla San Giorgio del Porto S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di attività di riciclaggio navi (così come definita all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE) nell'ambito del porto di Genova, area

Riparazioni Navali (categoria 5.1 dell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

l'A.D. n. 2675 del 12.12.2017 con il quale è stata modificata l'A.I.A. integrando in autorizzazione nuove aree di gestione dei rifiuti e nuove tipologie di rifiuti che è possibile gestire nonché forme "semplificate" per la demolizione di manufatti non rientranti nella definizione di nave di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 1257/201;

l'A.D. n. 1344 del 22.06.21 con il quale è stata modificata l'AIA integrandola con la possibilità di utilizzare anche il bacino di carenaggio n. 3 per le attività di demolizione navi;

l'A.D. n.2273 del 09.11.2018 con il quale è stata rilasciata a Ente Bacini S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione di un impianto di trattamento acque originate dall'attività di demolizione navi svolte presso i bacini di carenaggio del porto di Genova;

Atteso che

il D.M. 12.10.2017, recante "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi", all'art. 2, comma 1, lettera a), individua il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - quale Autorità Competente responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione;

il DM 12.10.2017, all'art. 3, comma 1, lettera f), prevede altresì che l'Autorità Competente stabilisca i requisiti generali per l'approvazione dei piani di riciclaggio delle navi.

con A.D. n. 469 del 05.03.21 si è proceduto ad una modifica dell'A.D. n. 33/2017 laddove, al punto 22, definiva le modalità di approvazione del "Piano di riciclaggio nave", armonizzandolo con il D.M. 12.10.2017 per quanto riguarda le procedure di approvazione del Piano;

Atteso che a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2018/1147 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con A.D. n. 257 dell'11.02.2021 Città Metropolitana ha stabilito, ai sensi di quanto previsto all'articolo 29-octies, comma 5, della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., le scadenze per la presentazione delle istanze di riesame delle A.I.A. degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti sul territorio metropolitano.

Viste

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 52333 del 26.10.2021 con la quale S.Giorgio del Porto S.p.A. ha presentato istanza di riesame dell'A.I.A.;

la nota prot. n. 57021 del 19.11.2021 con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato in 150 giorni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., con pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova di annuncio relativo al procedimento di AIA contenente le modalità di presentazione di osservazioni da parte di soggetti terzi. Tale pubblicazione, avvenuta dal 24.11.2021 al 24.12.2022, ha assolto anche agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.; Preso atto che, a seguito di quanto sopra, non sono pervenute osservazioni relative al procedimento da parte di soggetti terzi;

Preso atto che, a seguito di quanto sopra, non sono pervenute osservazioni relative al procedimento da parte di soggetti terzi;

Esaminata

la documentazione presentata dall'Azienda unitamente alla domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

in particolare il documento con il quale la Società ha riportato l'analisi puntuale di ogni singola BAT riportata nel documento "Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Preso atto che:

in data 13.01.2022 si è svolta, in via telematica, la prima seduta di conferenza dei servizi;

da parte dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi:

- Comune di Genova
- Regione Liguria
- ASL 3 "Genovese" – S.C.I.S.P.
- Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
- Capitaneria di Porto di Genova
- ARPAL

non sono stati espressi pareri ostativi in merito all'istanza di riesame dell'A.I.A.;

la conferenza dei servizi si è pertanto espressa favorevolmente in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste

la nota prot. n. 549 del 11.01.2022, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 1568 del 12.01.2022, con la quale ARPAL ha trasmesso il parere istruttorio e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

la nota prot. n. 7744 del 14.02.2022 con la quale sono stati trasmessi alla Società e agli Enti partecipanti il verbale della conferenza dei servizi del 13.01.2022 e copia dei pareri pervenuti;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento prot. n. 12609 del 09.03.2022 agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Considerato che l'istanza di A.I.A. presentata da S. Giorgio del Porto S.p.A. risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 11.04.2021) pari a € 4.400,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	4.400,00	111/2021

Atteso che S. Giorgio del Porto S.p.A. è certificata ISO 14001 e che pertanto la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è fissata pari a 12 anni dalla data del presente atto;

Considerato che il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a favore della San Giorgio del Porto S.p.A., con sede legale in Genova – Calata Boccardo, n. 8, per l'esercizio di attività di riciclaggio navi (così come definite all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE) nell'ambito del porto di Genova, nell'area delle Riparazioni Navali (categoria 5.1 dell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Al presente provvedimento sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Allegato 1 “Parte 1 – Analisi e valutazione ambientale”
- Allegato 2 “Parte 2 – Limiti e prescrizioni”
- Allegato 3 “Piano di Monitoraggio e Controllo”
- Allegato 4 “Planimetria generale aree autorizzate per lo svolgimento di attività di demolizione”

2) che S. Giorgio del Porto S.p.A. osservi i limiti e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 (Piano di monitoraggio e controllo);

- 3) di stabilire che S. Giorgio del Porto S.p.A. sia tenuta a costituire le garanzie finanziarie a favore dell'Autorità Portuale di Genova preventivamente alla presa in carico di ogni nave destinata alla demolizione e in conformità alle prescrizioni di cui all'Allegato 2 al presente Atto;
- 4) di stabilire che in assenza di attività di demolizioni navi le attività di riparazioni navali dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n.5/2017;
- 5) che il presente Atto sostituisca integralmente l'A.D. n. 33 del 10.01.2017 e ss.mm.ii.;
- 6) di introitare la somma pari a € 4.400,00, versata da S. Giorgio del Porto S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili*:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	4.400,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	4.400,00							
TOTALE SPESE:					-								

7) che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

8) di trasmettere copia del presente atto a:

S. Giorgio del Porto S.p.A.

Regione Liguria

Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Capitaneria di Porto di Genova

Comune di Genova

ARPAL - Dipartimento attività produttive e rischio tecnologico

ASL 3 Genovese

Agenzia delle Dogane

Vigili del Fuoco

Informa, inoltre, che:

- i. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dodici anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'art 29-octies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- ii. l'autorità competente ha facoltà di disporre il riesame della presente autorizzazione ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 29-octies, commi 3 e 4, del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- iii. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;

- iv. almeno 180 giorni prima della scadenza la Società dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art. 29-sexsties, Titolo III-bis, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies;
- v. per quanto non previsto dal presente Atto per i diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi Provvedimenti attuativi presenti e futuri resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative;
- vi. sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Il presente atto sarà pubblicato per 15 giorni sull'albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Genova.

Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del Atto Dirigenziale.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 143 giorni (al 17.03.2022) dalla data di ricevimento dell'istanza (26.10.2021).

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**

ALLEGATO 1

Parte 1: Analisi e Valutazione Ambientale

Identificazione del complesso IPPC

Denominazione azienda	S.Giorgio del Porto S.p.A.
Via	Calata Boccardo 8
CAP	16128
Comune	Genova
C.F. Azienda	00348160102

Codice attività economica principale NACE del complesso IPPC	33
--	-----------

Codice attività economica principale ISTAT del complesso IPPC	---
---	-----

attività	Descrizione attività	Codice IPPC ⁽¹⁾	Codice NOSE
Principale attività IPPC	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi	5.1	90⁽²⁾
Attività non IPPC	Riparazioni navali	---	---

⁽¹⁾ D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 46/2014

⁽²⁾ NOSE: "Trattamento fisico chimico dei rifiuti"

Descrizione dell'attività di riciclaggio

Oltre alle navi (così come definite all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE) presso l'impianto possono essere demoliti anche manufatti classificati come rifiuto derivanti da terzi e non rientranti nella definizione di "nave", quali ad esempio serbatoi, cassoni, ancore, scialuppe ed altri componenti di metallo/vetroresina/legno, con esclusione di veicoli terrestri di qualsivoglia tipologia.

Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti che possono essere trattate presso l'impianto:

Rifiuti di cui al capitolo 16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16.01.04*	veicoli fuori uso
16.01.06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi ed altre componenti pericolose
Rifiuti di cui al capitolo 17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	
17.04.01	Rame, bronzo, ottone
17.04.02	Alluminio
17.04.03	Piombo
17.04.04	Zinco
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.06	Stagno
17.04.07	Metalli misti
17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanza pericolose
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.02.04*	Vetro, plastica, e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate

Nella planimetria in Allegato 4 sono evidenziate le aree in capo a S.Giorgio del Porto S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di riciclaggio navi regolata dall'A.I.A..

In assenza di navi da demolire anche le aree di cui sopra possono essere utilizzate per le attività di riparazione navale.

Per le operazioni di demolizione e di riciclaggio navi sono utilizzate le infrastrutture logistiche in uso per le attività cantieristiche di riparazione navale.

L'attività interessa le seguenti aree in concessione a San Giorgio del Porto S.p.A. e i bacini gestiti da Ente Bacini s.r.l. (cfr. planimetria di cui all'Allegato 4):

Area	Ubicazione	Estensione	Attività svolta	Descrizione
Area 1	Banchina Calata Boccardo	250 m ²	stoccaggio dei rifiuti in contenitori chiusi/coperti	area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile, delimitata mediante segnaletica orizzontale, adibita a
Area 2	Banchina Calata Boccardo/calata Grazie	500 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti	Area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale e sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento inviate a vasca fuori terra per il successivo avvio a smaltimento fuori sito
Area 3	Banchina Calata Grazie	250 m ²	Stoccaggio rifiuti in contenitori chiusi/coperti	area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile non dotata di sistema di raccolta acque e delimitata mediante segnaletica orizzontale
Area 4	Banchina Calata Grazie	64 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti	Area dotata di copertura e di pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale e sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento inviate a vasca fuori terra per il successivo avvio a smaltimento fuori sito
Area 5	Adiacenza area carpenteria pesante	500 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti raggruppamento travaso infustamento rifiuti liquidi eventuale bonifica	Area sotto tettoia aperta su tre lati con pavimentazione impermeabile non dotata di sistema di raccolta acque
Area 6	Adiacenza edificio presso Calata Boccardo	40 m ²	Lavaggio rottami/rifiuti/componenti	area coperta sotto tettoia dotata di sistema di raccolta liquidi in vasca interrata per il successivo avvio a smaltimento fuori sito come rifiuti
Area 7	Calata grazie	950 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti	Area scoperta dotata di superficie impermeabile provvista di cordolatura e sistema di raccolta liquidi in vasca fuori terra per il successivo avvio a smaltimento fuori sito come rifiuti
Area 8	radice molo ex superbacino	570 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti	Area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile, cordolatura sistema di raccolta e rilancio in vasca fuori terra
Area 9	adiacente a capannone carpenteria pesante	325 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti raggruppamento/travaso infustamento rifiuti liquidi eventuale bonifica	Area coperta dotata di muri perimetrali, pavimentazione impermeabile, griglia di drenaggio, pozzetto di raccolta e rilancio in vasca fuori terra
Area 10	adiacente a capannone carpenteria pesante	600 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti	Area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile, di muri perimetrali e sistema di raccolta acque rilanciate ad una vasca fuori terra
area Molo Ex Superbacino	Molo ex superbacino	7.650 m ²	Stoccaggio rifiuti in contenitori chiusi/coperti	Area scoperta dotata di pavimentazione impermeabile delimitata mediante segnaletica orizzontale, non provvista di sistema di raccolta acque meteoriche
Bacino di carenaggio n. 1	Adiacenza molo Guardiano	3.700 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti raggruppamento/travaso/infustament o rifiuti liquidi eventuale bonifica	Dotato di superficie impermeabile dotata di sistema di raccolta acque inviate a sistema di accumulo (n. 3 serbatoi della capacità di 21 m ³ /cad collegati tra loro) e quindi all'impianto di depurazione di Ente Bacini S.r.l.
Bacino di carenaggio n. 3	Adiacenza molo tra bacino n. 1 e n. 2	5.000 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti raggruppamento travaso	Dotato di superficie impermeabile dotata di sistema di raccolta acque inviate a sistema di accumulo (n. 3 serbatoi della capacità di 21 m ³ /cad

			infustamento rifiuti liquidi eventuale bonifica	collegati tra loro) e quindi all'impianto di depurazione di Ente Bacini S.r.l.
Bacino di carenaggio n. 4	Adiacenza molo Guardiano	10.260 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti raggruppamento travaso infustamento rifiuti liquidi eventuale bonifica	Dotato di superficie impermeabile dotata di sistema di raccolta acque inviata a sistema di accumulo (n. 3 serbatoi della capacità di 21 m ³ /cad collegati tra loro) e quindi all'impianto di depurazione di Ente Bacini S.r.l.
Bacino di carenaggio n. 5	Adiacenza molo bacino di carenaggio n. 4	9.330 m ²	stoccaggio, cernita, selezione riconfezionamento, raggruppamento, adeguamento volumetrico dei rifiuti raggruppamento travaso infustamento rifiuti liquidi eventuale bonifica	Dotato di superficie impermeabile dotata di sistema di raccolta acque inviata a sistema di accumulo (n. 3 serbatoi della capacità di 21 m ³ /cad collegati tra loro) e quindi all'impianto di depurazione di Ente Bacini S.r.l.
Aree di banchina limitrofe ai bacini	area circostanti il bacino di carenaggio	n.a.(*)	Stoccaggio rifiuti in cassoni o, se liquidi, su bacini di contenimento Deposito materiali / attrezzature per le lavorazioni. Presso queste aree non sono eseguite operazioni sui rifiuti	Aree dotate di superfici impermeabili non dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

(*) la disponibilità delle aree dipende anche dalle attività ordinarie diverse dalla demolizione navi e gestite da Ente Bacini S.r.l.

In merito alle modalità di svolgimento dell'attività la Società precisa che:

- le aree utilizzate, le relative superfici ed i presidi ambientali presenti e/o predisposti sono dettagliati nel relativo Piano di Riciclaggio Nave che deve essere preventivamente approvato per ogni singola unità destinata alla demolizione;
- non è possibile escludere, sia per le aree a terra che per le aree di platea dei bacini, che le stesse possano essere utilizzate parzialmente. In tali casistiche si provvederà a predisporre sistemi (e.g. cordolature) al fine di mantenere separate le aree di demolizione da aree ove sono condotte attività differenti non oggetto di A.I.A.;
- in funzione dell'estensione dell'area utilizzata, laddove è previsto il sistema di raccolta, sono predisposti serbatoi di idonea volumetria (anche tale aspetto sarà definito all'interno del Piano di Riciclaggio Nave);
- in caso di attività svolte in bacino di carenaggio, ed anche qualora le acque reflue / meteoriche siano recapitate all'impianto di depurazione gestito da Ente Bacini S.r.l., saranno comunque predisposti idonei serbatoi di raccolta e laminazione;

Tutte le aree citate nell'Atto Autorizzativo di Demolizione Navale, ove non utilizzate per le attività di riciclaggio navi, sono in via ordinaria utilizzate per attività di riparazione/manutenzione/trasformazione navale. Svolte in ottemperanza alle prescrizioni impartite con A.U.A. rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n.5/2017.

Attività di gestione rifiuti

Nell'ambito delle attività di:

1. riciclaggio navi ai sensi del Regolamento UE n. 1257/2013 e normativa di recepimento / attuativa allo stesso correlata;
2. demolizione di manufatti (imbarcazioni ed altri manufatti inerenti comunque all'ambito navale) non rientranti nella definizione di nave di cui all'art. 2 del Regolamento UE 1257/2013

sui rifiuti possono essere svolte le seguenti operazioni:

- R4: trattamento volto ad ottenere MPS / EoW;
- R12: adeguamento volumetrico, cernita, selezione, raggruppamento, riconfezionamento, lavaggio;
- R13: messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il successivo avvio a recupero ex-situ e/o in situ (nel caso di operazioni R4);
- D15: deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il successivo avvio a smaltimento all'esterno;

La capacità massima annua e giornaliera di trattamento dei rifiuti è fissata rispettivamente in 8.000 t/anno e 80 t/giorno, con produzione di 3 classi di materiali:

- pezzi di ricambio destinati alla vendita
- rifiuti da avviare a recupero e/o smaltimento ex situ
- materia prima secondaria o EoW

Relativamente ai quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti che è possibile trattare gli stessi sono pari a:

- 8.000 ton/anno;
- 80 ton/g.

Nell'ambito delle attività di demolizione navale/manufatti, possono essere originati:

- pezzi di ricambio che verranno destinati a futura rivendita o reimpiego;
- rifiuti da inviare a recupero o smaltimento esterno mediante eventuali operazioni di trattamento;
- rifiuti che, a valle delle opportune verifiche previste dalle norme e dai regolamenti di settore, potranno essere classificati come Materie Prime Seconde / End of Waste (MPS / EoW).

Le modalità operative con cui ogni singola nave è demolita sono stabilite di volta in volta e descritte all'interno del Piano di Riciclaggio Nave che avrà i seguenti contenuti minimi (in accordo con quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1257/2013 e linee guida IMO applicabili):

- dati relativi alle dimensioni e conformazione della nave comprensivi di caratteristiche tecniche e funzionali
- documento di "Inventario dei Materiali Pericolosi";
- cronoprogramma e durata degli interventi di demolizione;
- misure anti-incendio adottate nel corso dell'attività;
- eventuali specifiche tecniche gestionali dell'impianto di riciclaggio nave di dettaglio;
- valutazioni preliminari in merito ai materiali che potranno essere considerati pezzi di ricambio e mps;
- specifico "Piano di Monitoraggio e Controllo" ambientale, in funzione delle caratteristiche della nave in demolizione.

Quanto sopra premesso, l'attività di riciclaggio, in via generale, può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

a) attività preliminari di accettazione della nave e di caratterizzazione;

- Accettazione della nave e controlli documentali: Prima dell'arrivo della nave saranno presi accordi con l'armatore o comunque con il soggetto detentore della nave-rifiuto al fine di ottenere le informazioni necessarie alla stesura del Piano di Riciclaggio Nave. Saranno pertanto acquisite quante più informazioni possibile relative a:
 - dati storici disponibili sulla nave in relazione alle modalità di costruzione della stessa e ad eventuali manutenzioni importanti (tali informazioni possono infatti risultare utili per comprendere quali materiali possono essere presenti);
 - dimensioni e geometrie della nave da demolire;
 - Inventario dei Materiali Pericolosi (se disponibile ed effettuato);
 - ogni altra informazione ritenuta utile per le successive fasi lavorative
- Elaborazione dell'Inventario dei Materiali Pericolosi: l'ottenimento e/o la redazione dell'Inventario dei Materiali Pericolosi risulta di fondamentale importanza sia per la stesura del Piano di Riciclaggio nave-specifico sia per l'effettuazione delle attività di demolizione. Esso deve essere strutturato almeno nelle seguenti parti:
 - Parte I – Elenco ed ubicazione dei materiali pericolosi e potenzialmente pericolosi
 - Parte II – Elenco dei rifiuti generati dalle attività presenti a bordo della nave
 - Parte III – Elenco scorte
- Elaborazione del Piano di Riciclaggio della Nave
Il Piano di Riciclaggio Nave (Ship Recycling Plan) sarà redatto prima dell'inizio delle attività in modo da essere inviato alle Autorità competenti per la successiva approvazione dello stesso. Tale piano sarà redatto secondo le indicazioni contenute in:
 - Convenzione di Hong Kong;
 - Linee Guida IMO (Annex 2 – Resolution MECP.196 (62) adottato il 15 Luglio 2011);
 - Regolamento Europeo 1257/2013/UE;
 - Normative applicabili in tema di gestione rifiuti e salute / sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Piano di Riciclaggio Nave redatto, sulla base delle informazioni disponibili, conterrà i seguenti dati e informazioni:

- Informazioni di carattere generale relative alla nave da riciclare
- Informazioni specifiche relative al contesto dell'impianto di trattamento

b) attività vere e proprie di demolizione della nave;

In via generale le modalità operative di demolizione possono prevedere:

- demolizione parziale con unità in galleggiamento e prosecuzione/termine presso bacino di carenaggio. Questa sarà la modalità prevalente fatto salvo che la nave non presenti criticità particolari di galleggiamento dovute a forature / lesioni / particolari ammaloramenti dello scafo;
- demolizione condotta interamente in bacino di carenaggio.

Di seguito le fasi in cui si articolano le attività di demolizione:

Fase 1: Ormeaggio nave in banchina

La nave da demolire potrà arrivare presso la banchina prescelta mediante proprio sistema di propulsione o trainata da rimorchiatori.

Una volta che la stessa sarà idoneamente posizionata ed ormeggiata alla banchina saranno disposte, in caso di evidenti ammaloramenti, panne assorbenti/galleggianti al fine di delimitare l'area e poter contenere eventuali sversamenti accidentali.

In questa fase non essendo compiute lavorazioni di alcun tipo e non saranno prodotte emissioni di alcun genere (sia in atmosfera che in acqua).

Fase 2: Rimozione di materiali amovibili (rifiuti e/o parti di ricambio)

Le prime fasi di demolizione consisteranno nella rimozione di tutti i materiali amovibili che potranno essere gestiti successivamente come rifiuti o, eventualmente, essere destinati a rivendita (e.g. arredi, ancore, catene, scialuppe di salvataggio, apprestamenti di sicurezza ecc..) e quindi da considerarsi quali parti di ricambio.

La rimozione dei rifiuti pericolosi potrà avvenire preliminarmente e/o contestualmente alla rimozione dei rifiuti non pericolosi al fine di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro. Tale scelta dipende dallo stato di conservazione della nave e pertanto la sequenza da seguire verrà indicata nello specifico Piano di Riciclaggio Nave.

In funzione dello specifico Piano di Riciclaggio Nave e dell'Inventario dei Materiali Pericolosi si potrà procedere alla rimozione di:

- componenti contenenti amianto;
- componenti contenenti altre sostanze pericolose (coibentazioni, impianti frigoriferi e di condizionamento dell'aria ecc..);
- rimozione di combustibili ed oli con conseguente pulizia dei serbatoi e messa in sicurezza degli stessi;
- rimozione di acque di zavorra e di sentina.

I rifiuti pericolosi generati verranno prevalentemente confezionati e depositati a bordo della nave per poi essere direttamente inviati ad impianti di recupero e/o a smaltimento esterno oppure trasferiti nelle aree di stoccaggio / trattamento.

I rifiuti pericolosi che possono avere impatti o rilasci nei confronti delle matrici ambientali saranno ubicati all'interno di idonei contenitori eventualmente coperti nel caso in cui vengano ubicati in aree sprovviste di sistemi di drenaggio e raccolta o dotate di copertura.

Se necessario i rifiuti potranno subire un'operazione di lavaggio mediante idropulitrice presso l'area n. 6 la quale è dotata di tettoia e di sistema di raccolta delle acque originate dal lavaggio in una vasca interrata. Tali acque verranno successivamente gestite come rifiuto.

Mediante procedure interne e sistema di tracciatura sarà sempre individuabile se l'attività di lavaggio è svolta su rifiuti o non rifiuti.

In tale fase potranno inoltre essere condotte attività di bonifica dell'eventuale amianto presente seguendo le procedure previste dal D.Lgs. 81/08 (presentazione del Piano di Lavoro agli Enti Competenti per successiva approvazione).

I beni destinati alla rivendita, qualificati come parti di ricambio, non rientreranno nel circuito dei rifiuti e saranno idoneamente gestiti sia in termini di ubicazione sia di modalità di stoccaggio.

Nei casi in cui siano presenti materiali contenenti amianto la rimozione degli stessi avverrà adottando tutte le procedure e gli accorgimenti previsti dal D.M. 06/09/94. Medesime procedure cautelative verranno adottate per la rimozione di coibentazioni individuate come pericolose nell'Inventario dei Materiali Pericolosi.

In generale tutta la manipolazione dei rifiuti pericolosi avverrà utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed eventualmente collettiva secondo quanto contenuto nel Piano di Riciclaggio Nave e nella documentazione prevista dal Testo Unico per la Sicurezza D.lgs. 81/08.

La rimozione di oli e combustibili da serbatoi avverrà mediante sistemi a circuito chiuso al fine di evitare potenziali sversamenti e comunque verrà tenuto a disposizione idoneo materiale adsorbente al fine di poter agire prontamente in caso di emergenza.

Per quanto riguarda la rimozione di accumulatori, trasformatori, apparecchiature contenenti fluidi, prodotti chimici la stessa avverrà, quando possibile, a valle della rimozione dei fluidi in essi contenuti, e comunque dopo aver effettuato eventuali attività di messa in sicurezza al fine di evitare potenziali rilasci.

Fase 3: Demolizione sovrastrutture e ponti superiori

Al fine di alleggerire la nave la rimozione degli arredi e la demolizione dei ponti superiori potranno avvenire anche con la stessa ormeggiata presso la banchina.

Le parti metalliche costituenti i ponti superiori verranno rimosse mediante:

- taglio ossiacetilenico / ossipropanico;
- taglio meccanico con attrezzatura dedicata.

I rottami rimossi verranno depositati in cassoni scarrabili nelle aree dedicate.

Le parti metalliche rimosse, a valle delle opportune verifiche come definite dalle norme di settore (i.e. DM 5 febbraio 1998) e/o specifici regolamenti europei (Reg. UE 715/2013 e 333/2011) potranno essere qualificate come EoW.

Per quanto riguarda il taglio dei serbatoi verrà prevista la verifica “gas-free” a valle delle attività di lavaggio degli stessi (operazione effettuata a bordo nave senza possibilità di fuoriuscite di sostanze allo stato liquido).

In caso di taglio dei metalli sarà prevista l’installazione di sistemi di ventilazione al fine di assicurare condizioni di salubrità in ambiente di lavoro.

Fase 4: Sistemazione scafo/unità in bacino

La nave-rifiuto dopo aver subito le prime eventuali fasi di alleggerimento mediante la rimozione di materiali amovibili potrà essere portata in uno dei bacini di carenaggio ricompresi in autorizzazione in gestione a Ente Bacini S.r.l..

Una volta che la nave ha effettuato l’ingresso nel bacino ed è correttamente posizionata all’interno dello stesso si provvederà a chiudere la vasca manovrando la barcaporta.

Mediante l’ausilio delle pompe installate presso il bacino lo stesso viene svuotato.

Una volta che la nave-rifiuto è posizionata sulle taccate sarà possibile procedere con le ulteriori attività di demolizione.

Fase 5: Eventuale rimozione di ulteriori materiali (rifiuti e/o parti di ricambio)

Una volta che la nave è stata posizionata in bacino si procederà dapprima a rimuovere tutti quei materiali (rifiuti pericolosi e non / materiali considerati parti di ricambio) ancora eventualmente rimasti sulla nave per poi procedere al taglio dello scafo.

Gli eventuali materiali rimasti sulla nave potranno essere eventuali combustibili, oli, impianti e apparecchiature che alloggiavano nell’opera viva della nave ed il cui accesso viene ritenuto più sicuro se effettuato a secco.

Le operazioni di rimozione rifiuti avverranno con le stesse modalità già descritte per il caso di nave ormeggiata.

Se necessario all’interno del bacino, in area dedicata, potranno essere svolte operazioni di lavaggio dei rifiuti. Le acque originate da tale operazione verranno inviate all’impianto di depurazione di tipo chimico-fisico direttamente connesso con il bacino e gestito da Ente Bacini S.r.l. o, se non disponibile, gestite quali rifiuto.

Fase 6: Demolizione carena

La demolizione della carena sarà svolta mediante taglio termico o mediante cesoia e costituirà l’ultima fase di demolizione.

Il taglio della carena della nave avverrà solamente dopo aver estratto tutti i materiali pericolosi.

Le carene verranno ridotte in pezzatura idonea al fine di poter essere stoccate ed inviate agli impianti di destino prescelti. I rottami ferrosi e non ferrosi potranno essere inviati a recupero come rifiuto oppure, a valle di opportune verifiche secondo le norme e regolamenti di settore, essere qualificate come End of Waste destinati alle industrie metallurgiche.

Per lo stoccaggio dei materiali ferrosi verranno utilizzate le aree di bacino non occupate dalla nave.

Anche in tale caso potrebbe rendersi necessaria un’operazione di lavaggio dei rifiuti. Tale operazione avverrà mediante idropulitrice senza utilizzo di prodotti di lavaggio. Le acque originate verranno inviate all’impianto di trattamento, se disponibile, gestito da Ente Bacini S.r.l. o gestite quali rifiuti.

Nel caso di taglio con uso di fonti termiche all'interno di locali chiusi verrà verificato gli stessi siano idonei per le lavorazioni a caldo ottenendo, quando necessari, apposito certificato di "gas-free".

Nel caso di demolizione di manufatti (imbarcazioni aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate ed altri manufatti quali, a titolo di esempio non esaustivo, serbatoi, cassoni galleggianti, scialuppe, catene, ancore, chiatte, piattaforme galleggianti o petrolifere, inerenti comunque all'ambito navale, non rientranti nella definizione di nave di cui all'art. 2 del Regolamento UE 1257/2013, la modalità operativa di demolizione risulta a grandi linee la medesima seguita per la demolizione delle unità navali e pertanto le macro fasi che saranno seguite potranno prevedere:

- strip-out di materiali amovibili;
- rimozione e separazione dei materiali / rifiuti;
- sottrazione di eventuali materiali / rifiuti allo stato liquido;
- taglio / riduzione volumetrica dell'imbarcazione / manufatto.

Tutti i materiali / rifiuti risultanti saranno gestiti con le medesime modalità seguite anche per la demolizione navale e pertanto, anche in questo caso "semplificato", dall'attività potranno risultare:

- rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- parti ricambio;
- EoW nel caso di attività di recupero R4 svolte ai sensi delle disposizioni del regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013.

Da un punto di vista amministrativo per lo svolgimento dell'attività di demolizione di imbarcazioni e manufatti si provvederà a:

- inviare agli Enti di Competenza (Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente – Settore Rifiuti e Bonifiche) un documento (Piano di Demolizione) contenente le principali informazioni circa le attività di gestione e trattamento dei rifiuti;
- attendere approvazione da parte dell'Ente entro 15 gg dall'invio prima di iniziare le operazioni di trattamento rifiuti;
- in alternativa a quanto sopra, decorsi i 15 gg senza ottenimento di risposta, iniziare le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti;
- entro 30 gg dal completamento delle attività inviare nota all'Autorità competente di conclusione delle operazioni ed eventuale "svincolo" delle aree utilizzate per la gestione dei rifiuti in modo che le stesse possano essere utilizzate per le attività costantemente condotte da San Giorgio del porto S.p.a.

Il documento tecnico-descrittivo denominato "Piano di Demolizione" (in modo da distinguerlo dal "Piano di Riciclaggio Nave") conterrà almeno le seguenti informazioni:

- Anagrafica del soggetto da cui proviene il rifiuto;
- Codificazione e classificazione del rifiuto;
- Stima del quantitativo (in peso e/o volume);
- Descrizione del rifiuto;
- Elenco di eventuali materiali pericolosi presenti;
- Sintesi delle modalità di trattamento del rifiuto con indicazione delle modalità di gestione dei materiali pericolosi risultanti;
- Tempistiche stimate per lo svolgimento delle attività;
- Planimetria allegata con indicazione delle aree utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti;
- Monitoraggi ambientali previsti.

Gestione dei rifiuti

San Giorgio del Porto S.p.A. risulta in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (rinnovata nel corso del 2020) in conseguenza all'adozione del Sistema di Gestione Ambientale che prevede un insieme di procedure e istruzioni operative al fine di gestire correttamente le attività sotto il profilo ambientale comprendendo anche la gestione dei rifiuti.

Operativamente le fasi di gestione dei rifiuti possono essere così suddivise:

- Produzione del rifiuto;
- Eventuale cernita, selezione e separazione;
- Classificazione;
- Stoccaggio;
- Eventuale trattamento (e.g. adeguamento volumetrico, attività di recupero R4 per produzione di EoW);
- Invio all'esterno.

Da un punto di vista amministrativo la gestione dei rifiuti prevede:

- archiviazione della documentazione inerente ai campionamenti e le analisi effettuate;
- archiviazione della documentazione inerente alla classificazione merceologica effettuata;
- verifica dell' idoneità delle imprese addetto al trasporto e alla ricezione dei rifiuti;
- compilazione e tenuta in costante aggiornamento il Registro di Carico e Scarico rifiuti istituito;
- compilazione e tenuta in costante aggiornamento il Registro relativo alle Parti di Ricambio istituito.

Le tipologie di rifiuti prodotte dall'attività di demolizione, sia di unità navali che di manufatti, possono essere in via generale suddivise nelle seguenti categorie:

- rifiuti speciali non pericolosi: costituiti prevalentemente da materiali di arredo delle cabine, quali, a puro titolo esemplificativo, mobili in legno, bagni in resina o in ceramica, materassi, divani, poltrone, moquette, tavolini, sedie, porte, prodotti alimentari, ecc.;
- rifiuti speciali pericolosi di varia natura (non ricompresi nelle categorie che seguono) quali ad esempio contenitori in pressione, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, apparecchiature meccaniche non bonificate da eventuali liquidi contenuti ecc...;
- rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituiti prevalentemente da monitor, televisori, frigoriferi asportabili, stampanti, dispositivi elettronici vari, dispositivi elettronici portatili, ecc.;
- rifiuti liquidi acquosi (acque tecniche di varia origine, acque di sentina, acque nere, ecc.);
- rifiuti liquidi oleosi (oli motore, oli ingranaggi, oli lubrificanti, oli combustibili, ecc.);
- rifiuti derivanti da scorte presenti a bordo delle unità navali principalmente costituiti da prodotti non utilizzati quali chemicals di varia natura, detersivi, pitture, oli e grassi, batterie al piombo e altre batterie, additivi per carburante, solventi e diluenti, estintori, gas refrigeranti, freon, liquido antigelo, ecc.;
- inerti di demolizione;
- coibentazioni e isolanti di varia natura;
- materiali metallici e apparecchiature metalliche varie.

Informazioni circa i potenziali rifiuti risultanti dall'attività di demolizione

A monte dello svolgimento di ogni attività di demolizione saranno ottenute tutte le informazioni necessarie e utili a poter identificare in via preliminare le tipologie e le quantità dei rifiuti risultanti dalle attività.

Tali informazioni possono essere ottenute mediante:

- contenuti dell'Inventario dei Materiali Pericolosi che sarà acquisito/redatto (solo in caso di demolizione di "navi" ex Reg. UE n. 1257/2013);
- sopralluoghi condotti a bordo delle unità e/o presso i manufatti ove sono condotte ispezioni, misurazioni ed eventuale raccolta di campioni per successive analisi di laboratorio;
- documentazione tecnica ricevuta.

Tutte le informazioni raccolte sono riportate nel Piano di Riciclaggio Nave/Piano di Demolizione con indicazione preliminare di:

- descrizione dei possibili rifiuti risultanti;
- indicazione preliminare dei codici di cui all'EER da assegnare ai rifiuti presunti;
- stima presunta delle quantità di rifiuti risultanti;
- modalità di stoccaggio, trattamento, confezionamento.

Attività di classificazione dei rifiuti

Nel corso dell'attività di demolizione occorrerà provvedere a classificare idoneamente i rifiuti risultanti comprendendo anche la valutazione delle caratteristiche di pericolo.

Al fine di operare una classificazione dei rifiuti occorrerà pertanto prevedere una fase di caratterizzazione con lo scopo di:

- fornire le informazioni fondamentali in merito al rifiuto (descrizione, origine, composizione chimico-fisica ecc...);
- stabilire l'eventuale pericolosità del rifiuto assegnando le corrette caratteristiche di pericolo (da HP1 a HP15) secondo i criteri di valutazione inseriti nell'allegato alla decisione 2014/955/UE;
- identificare appropriati contenitori / imballi con cui gestire i rifiuti;
- elaborare la corretta etichettatura;
- identificare la tipologia idonea di destinazione (operazioni di smaltimento – D / recupero - R);
- identificare le modalità di trasporto, anche in riferimento all'eventuale applicabilità della normativa ADR, relativa al trasporto delle merci pericolose.

Le analisi chimiche di laboratorio saranno effettuate secondo le seguenti modalità e frequenze:

- analisi chimica finalizzata alla verifica della conformità all'impianto di destino su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi (frequenza richiesta dal destinatario);

- analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio 1 volta per tipologia omogena di rifiuto nel periodo di demolizione.

In alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risultati poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata:

- una caratterizzazione di base che conterrà una descrizione dell'attività che ha generato il rifiuto con l'indicazione della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi;
- una valutazione sulla base dei dati desunti dalla scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.

Una volta terminato il processo di qualificazione del rifiuto si procederà con le relative attività di registrazione, annotazione e archiviazione della prevista documentazione di carattere amministrativo.

Attività di stoccaggio dei rifiuti

Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà secondo quanto previsto dalle normative di settore, dalle prescrizioni contenute in A.I.A. e secondo delle norme di buona tecnica anche in relazione alle aree prescelte.

In particolare lo stoccaggio dei rifiuti sarà organizzato in maniera tale da osservare i seguenti principi:

- separazione per categorie omogenee e stoccaggio mediante utilizzo di contenitori aventi idonee caratteristiche chimico-fisiche in relazione allo stato fisico del rifiuto nonché alle caratteristiche chimiche dello stesso;
- etichettatura finalizzata a permettere agilmente di identificare la tipologia e codificazione del rifiuto contenuto;
- individuazione di aree idonee per il posizionamento dei contenitori sia in termini di spazio che in termini di idoneità per compatibilità delle caratteristiche delle stesse;
- utilizzo di contenitori di tipo chiuso o comunque copribili per lo stoccaggio in aree non dotate di sistema di raccolta acque/reflui (e.g. canalette) al fine di scongiurare la possibilità di dilavamento dei rifiuti da parte delle acque meteoriche;
- utilizzo di contenitori con caratteristiche tali da non permettere eventuali rilasci sia da parte del rifiuto contenuto (in caso di rifiuti allo stato liquido/pompabile) sia da parte delle acque meteoriche.

In via del tutto generale lo stoccaggio dei rifiuti non avrà durata superiore ad 1 anno.

Chiaramente per attività di minor durata si provvederà ad inviare all'esterno tutti i rifiuti risultanti entro il termine della Commessa.

Attività svolte sui materiali/rifiuti risultanti dall'attività di demolizione

Di seguito per ogni macro-tipologia di materiale/rifiuto di possibile origine dall'attività di demolizione viene precisato quali lavorazioni possono essere effettuate con indicazione degli accorgimenti utilizzati per la gestione ed eventuale trattamento.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	MODALITA' DI GESTIONE
Arredi, legname, PVC ed altri materiali	I materiali rimossi potranno essere qualificati come pezzi di ricambio e/o rifiuti, opportunamente codificati ed inviati alle aree di stoccaggio in appositi ed idonei contenitori per il successivo recupero. I pezzi di ricambio saranno opportunamente separati dai rifiuti per poter essere rivenduti e/o riutilizzati.
Rottami metallici	I rottami metallici originati dall'attività di demolizione potranno essere di tipo ferroso o non ferroso e potranno subire processi di adeguamento volumetrico prima del loro stoccaggio mediante utilizzo di fonti termiche o a freddo con cesoie e pinze. I rottami metallici ottenuti dalla fase di demolizione potranno: <ul style="list-style-type: none"> - essere stoccati tal quali per il successivo invio a recupero; - subire processi di "lavorazioni leggere" quali cernita, separazione, raggruppamento; - subire trattamenti di adeguamento volumetrico mediante taglio termico, cesoiatura, compattazione; - essere verificati al fine di poter essere qualificati come EoW ai sensi delle norme (i.e. D.M. 05/02/98) e dei regolamenti (Reg. Europei n. 333/2011 e n. 715/2013). Nel caso in cui vi siano aliquote di rottami metallici non recuperabili in quanto non soddisfacenti le caratteristiche indicate nelle norme e

	<p>regolamenti gli stessi saranno inviati all'esterno esterno quali rifiuti. Non si prevede che i materiali metallici rilascino colaticci di sostanze idrocarburiche in quanto prima del taglio di linee e serbatoi gli stessi saranno (eventualmente ed opportunamente) lavati e bonificati.</p>
Materiali contenenti amianto	<p>Nel Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione sarà certamente indicata la quantità ed ubicazione dei materiali contenenti amianto nonché le modalità di rimozione che avverrà secondo le indicazioni fornite dal D.M. 06/09/1994.</p> <p>Tutti rifiuti contenenti amianto saranno classificati come pericolosi e conferiti ad impianti di smaltimento esterni.</p>
Coibentazioni	<p>Le coibentazioni sono per lo più costituite da fibre artificiali vetrose (F.A.V.) o ceramiche.</p> <p>Al fine di determinare la pericolosità delle stesse dovranno essere opportunamente campionate per valutare le caratteristiche geometriche delle fibre (rapporto tra diametro medio geometrico e lunghezza) nonché la composizione chimica (concentrazione degli ossidi alcalino terrosi) prima ancora di essere rimosse per individuare quali accorgimenti adottare in fase operativa.</p> <p>In relazione ai risultati analitici ottenuti le coibentazioni potranno quindi essere qualificate come rifiuti pericolosi e non pericolosi.</p> <p>In ogni caso i rifiuti ottenuti saranno inviati a smaltimento all'esterno previo eventuale stoccaggio in idonei contenitori o big bags.</p>
Cavi elettrici	<p>I cavi elettrici rimossi potranno essere stoccati in area esterna all'interno di contenitori chiusi ed opportunamente etichettati. Gli stessi potranno essere lavorati presso l'area dotata di copertura al fine di separare la parte di rame dalla guaina e, a valle di opportune verifiche, essere qualificati come End of Waste oppure essere avviati a recupero come rifiuti presso impianti all'esterno del sito.</p>
Anodi	<p>Gli elementi costituenti gli anodi sono alluminio e zinco ed in modeste quantità altri metalli quali rame, ferro e mercurio.</p> <p>Una volta che gli anodi saranno estratti dalla nave ne sarà eseguita una verifica al fine di valutare se gli stessi possono essere rivenduti o gestiti come rifiuti.</p>
Materiali contenenti piombo, batterie e accumulatori	<p>Gli accumulatori, che potrebbero contenere anche altri metalli pesanti, saranno rimossi utilizzando le cautele necessarie atte a non provocare alcun rilascio nell'ambiente. Il confezionamento avverrà sulla nave che, in questo caso, può essere considerata essa stessa un contenitore a tenuta.</p> <p>Le batterie ed accumulatori, gestite come rifiuto pericoloso, verranno stoccate in opportuni contenitori resistenti agli attacchi di tipo chimico.</p> <p>Al fine di poter reagire prontamente in caso di sversamento di acidi sarà tenuta a disposizione soluzione neutralizzante.</p>
Materiali contenenti mercurio	<p>I materiali contenenti mercurio (termometri, interruttori elettrici, lampade a basso consumo) verranno gestiti come rifiuti pericolosi.</p> <p>Si ritengono improbabili rilasci di mercurio in considerazione delle cautele prestate in fase di rimozione.</p> <p>I rifiuti contenenti mercurio verranno avviati presso impianti di smaltimento o tenuti in stoccaggio in idonei contenitori a tenuta presso le aree esterne o in area sotto tettoia.</p>
Oli e combustibili	<p>Durante le fasi di redazione del Piano Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione saranno raccolte informazioni circa lo stato dei contenitori entro i quali si trovano gli oli e i combustibili rinvenuti prevedendo le migliori opzioni per estrarre gli stessi.</p> <p>Le procedure che verranno adottate saranno tali da evitare spandimenti in linea generale utilizzando apparecchiature aspiranti a circuito chiuso anche mediante l'uso di natanti idonei (bettoline) allo scopo.</p> <p>Gli eventuali travasi e infustamenti che si rendessero necessari potranno avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente sulla nave in luogo confinato; • presso aree coperte e/o provviste di sistema di raccolta reflue mediante opportuni accorgimenti di confinamento; • presso le aree di platea dei bacini di carenaggio. <p>Le aree sopra elencate sono tutte dotate di pavimentazione impermeabile</p>

	<p>e sistemi atti ad evitare di dispersioni in ambiente.</p> <p>A termine delle operazioni di svuotamento dei serbatoi e linee potranno eventualmente essere eseguite attività di lavaggio in modo da evitare, per quanto possibile, la produzione di rifiuti gocciolanti ed inoltre minimizzare i rischi di incendio. Prima di procedere alle fasi di taglio di serbatoi e linee saranno effettuate verifiche "gas-free" attraverso il Chimico del Porto.</p> <p>Tutti i rifiuti liquidi verranno stoccati in serbatoi, tank e/o fusti a tenuta ed eventualmente dotati di proprio bacino di contenimento nel caso in cui non siano tenuti in stoccaggio in aree dotate di sistema di raccolta.</p>
Acque di sentina	<p>Potranno essere rimosse con nave ormeggiata in banchina (mediante l'uso di natanti idonei allo scopo – bettoline o di autospurghi) al fine di alleggerirla o, con maggiore probabilità, una volta che la nave è stata posizionata in bacino.</p> <p>Tali acque verranno raccolte e stoccate in serbatoi mobili dotati di bacino di contenimento a tenuta (nelle aree a cielo aperto e/o in area sotto tettoia) o cisterne su gomma e gestite come rifiuto pericoloso.</p>
Acque di zavorra	<p>Le acque di zavorra, accumulate nelle casse di stabilizzazione della nave, saranno dapprima campionate per valutarne la qualità. Considerata la natura ed ubicazione delle acque di zavorra i parametri da analizzare potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idrocarburi totali (oli minerali); • Stagno; • Rame; • Solidi sospesi totali. <p>Nel caso in cui tutti i parametri ricercati rispettino i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 (scarico in corpo idrico superficiale) le acque di zavorra saranno scaricate a mare.</p> <p>Qualora la qualità delle acque non rispettasse i limiti della norma sopra indicata, le stesse saranno raccolte e gestite come le acque di sentina (rifiuti pericolosi e non) anche mediante l'uso di natanti idonei allo scopo (bettoline).</p>
Pitture, vernici e solventi	<p>Le pitture e vernici in forma liquida contenute in fusti o altri contenitori saranno eventualmente riconfezionate a bordo della nave e stoccate in contenitori chiusi e/o coperti se depositate all'aperto oppure anche allo stato sfuso ma in area coperta e/o dotata di sistema di raccolta.</p>
Materiali contenenti policlorobifenili (PCB)	<p>Le attività di rimozione dei componenti contenenti PCB verranno svolte con tutte le cautele ed accorgimenti necessari a preservare la salute dei lavoratori e ad evitare eventuali rilasci in ambiente.</p> <p>I rifiuti con contenuto superiore a 50 mg/kg (cfr. D.Lgs. 209/99) saranno classificati come pericolosi.</p> <p>I rifiuti contenenti PCB saranno posti in idonei contenitori al fine di evitare possibili spandimenti.</p>
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	<p>Tutte le apparecchiature fuori uso saranno rimosse, qualificate e classificate. In caso dovessero contenere sostanze pericolose saranno avviate ad impianti di smaltimento e/o recupero all'esterno.</p> <p>Lo stoccaggio potrà avvenire sia presso le aree esterne che presso l'area dotata di tettoia.</p> <p>Nel caso di stoccaggio in area a cielo aperto le apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno disposte all'interno di contenitori chiusi e/o coperti in modo da evitare possibili dispersioni nell'ambiente.</p>
Freon - CFC	<p>Durante le fasi di rimozione e gestione dei CFC e HFC verranno seguite le indicazioni dettate dal D.M. 20/09/2002. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno utilizzati dispositivi aspiranti a circuito chiuso; • i compressori verranno rimossi con le cautele necessarie al fine di non perdere gas ed eventuali oli lubrificanti; • le attività di bonifica delle apparecchiature saranno svolte in impianto esterno dedicato. <p>Tali rifiuti, classificati come pericolosi, saranno direttamente inviati a trattamento e smaltimento esterno. Nel caso in cui vi fosse necessità di stocarli gli stessi verranno disposti in area coperta, in idonei contenitori coperti e/o provvisti di sistema di raccolta di eventuali perdite.</p>
Altri materiali	<p>A bordo di una nave possono essere rinvenute altre tipologie di rifiuti</p>

	<p>pericolosi non facenti parte delle strutture della nave stessa (i.e. prodotti chimici, imballaggi vari, contenitori in pressione ecc...).</p> <p>In linea di principio, tali materiali dovrebbero essere enumerati nell'Inventario dei Materiali Pericolosi (caso di demolizione di "navi"). In ogni caso saranno recepite tutte le informazioni necessarie ed inserite nel Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione con relativa descrizione dei processi di rimozione e gestione degli stessi.</p> <p>Per i prodotti stoccati nei contenitori originari non si ravvedono particolari criticità né nella fase di rimozione né nella fase di gestione del rifiuto, fatta salva la verifica della integrità degli stessi. Prima della manipolazione sarà pertanto verificato il loro stato di conservazione (specie per i materiali allo stato liquido) e, per quanto riguarda la gestione del rifiuto, potranno essere accorpati per categorie omogenee e stoccati in contenitori a tenuta per l'avvio a recupero/smaltimento esterno.</p>
--	---

Parti di ricambio

Dall'attività di demolizione delle unità navali, così come da demolizione di manufatti, oltre a materiale qualificato come rifiuto, potranno risultare anche "parti di ricambio" intese come parti, componenti, attrezzature, materiali ecc.. che non entrano nella definizione di rifiuti di cui all'art. 183 comma 1), lettera a), del D.Lgs. 152/2006.

Per "parti di ricambio" si intendono pertanto materiali/attrezzature/componenti, a prescindere dal loro eventuale valore economico e stato fisico, in condizioni tali da:

- poter essere rivenduti a soggetti terzi "tal quali" senza che siano previste ulteriori attività sugli stessi;
- dover essere sottoposti a smontaggi e/o approfondimenti al fine di verificare che possano effettivamente avere un'utilità internamente a San Giorgio del Porto S.p.A. e/o da destinare a soggetti terzi;
- poter essere re-impiegate nell'immediato o nel futuro all'interno delle attività lavorative svolte da San Giorgio del Porto S.p.A.

Al fine di tenere una contabilizzazione delle parti di ricambio verrà istituito un "Registro delle parti di ricambio" ove saranno elencate le stesse con le relative quantità nonché il sito di ubicazione.

Si precisa inoltre che quanto indicato sul Registro delle Parti di Ricambio potrà successivamente essere gestito come rifiuto una volta manifestata l'intenzione e/o l'obbligo di disfarsene.

Gestione delle acque

Considerato che nel corso delle fasi operative di demolizione non è utilizzata risorsa idrica in via ordinaria, le potenziali acque da gestire saranno unicamente correlate alle precipitazioni meteoriche ricadenti sulle superfici operative e di stoccaggio dei rifiuti.

Nel caso in cui i rifiuti siano tenuti in stoccaggio presso aree non dotate di sistema di drenaggio e raccolta i contenitori utilizzati saranno di tipo chiuso o coperti mediante teli in caso di maltempo durante l'orario lavorativo ed in periodo notturno.

Per le attività condotte presso le platee dei bacini di carenaggio saranno posizionati a cura di Ente Bacini S.r.l. dei serbatoi per la raccolta delle acque di prima pioggia per il successivo invio a trattamento nell'impianto presente.

Una volta trattate le acque saranno scaricate presso lo specchio acqueo attraverso il punto di scarico denominato S1 (ubicato in testa al bacino di carenaggio n. 3) nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa (Tab. 3 colonna A della parte III del D.Lgs. 152/2006).

Le acque di seconda pioggia saranno invece direttamente recapitate direttamente a mare senza prevederne un preventivo accumulo nei suddetti serbatoi.

In relazione al fatto che Ente Bacini S.r.l. è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale per la conduzione dell'impianto di trattamento delle acque originate dalle attività di demolizione svolte presso i bacini di carenaggio, l'aspetto di gestione dei reflui, comprese le acque meteoriche dilavanti potenzialmente contaminate, risulta essere in capo alla stessa.

Rimane inoltre inteso che, nel caso in cui Ente Bacini S.r.l. decida di non avvalersi dell'impianto di trattamento acque, la gestione dei reflui rimane comunque in capo alla stessa.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di zavorra, in linea con quanto già previsto dal provvedimento di A.I.A., si provvederà a campionare le stesse e, in caso di rispetto dei limiti di cui allo scarico in corpo idrico superficiale (cfr. Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del Dlgs. 152/2006, colonna scarico in corpo idrico superficiale), saranno scaricate a mare.

Infine, nel caso di utilizzo di aree dotate di sistema di drenaggio delle acque e pozzetto di raccolta, le stesse saranno dotate di serbatoi di volumetria idonea al fine di poter raccogliere le acque meteoriche dilavanti per la successiva gestione delle stesse quali rifiuti ex-situ. La capacità dei serbatoi dipenderà dall'estensione dell'area utilizzata e sarà resa nota all'atto dell'elaborazione del Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione.

Gestione delle emissioni sonore

Relativamente alle pressioni sonore prodotte dalle attività, in funzione di come la stessa sarà sviluppata, sia in termini di modalità, entità ed ubicazione, sarà valutata l'opportunità di effettuazione di monitoraggi ante-operam ed in corso d'opera.

Tale aspetto sarà pertanto valutato all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato unitamente al Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione.

Gestione delle emissioni in atmosfera

Nel corso delle attività di demolizione delle unità navali e/o di manufatti non si prevede, in via ordinaria, l'originarsi di emissioni di carattere convogliato e le eventuali emissioni in atmosfera originate potranno essere correlate alle fasi di taglio termico / ossiacetilenico e ossipropanico / taglio meccanico.

Come già previsto dal provvedimento di A.I.A., in caso di attività svolte in locali chiusi, saranno previsti impianti mobili di captazione ed eventuale abbattimento per garantire condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali sistemi, quando utilizzati, saranno sottoposti a controlli visivi periodici e mantenuti secondo le periodicità previste dal costruttore. Le attività di controllo e manutenzione saranno annotate sull'apposito registro istituito.

Al fine di minimizzare ulteriormente la diffusione di polveri, le attività saranno sospese al superamento della soglia di velocità del vento fissata a 30 km/h, per una durata superiore a 10 min.

Le attività saranno riprese una volta accertato che la velocità del vento sia rientrata entro il valore di soglia previsto.

Il monitoraggio della soglia del vento e l'eventuale informativa a fermare le attività saranno gestiti mediante la centralina e relativo software di cui è dotata la Società Ente Bacini S.r.l. o, alternativamente, mediante centralina installata allo scopo (tale elemento sarà chiarito all'interno del Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione).

Si precisa che nel caso in cui i rottami ferrosi siano stoccati in cumulo potrà rendersi necessaria la nebulizzazione di acqua al fine di contenere eventuali emissioni polverulente. In tal caso non si prevede l'originarsi di reflui in quanto la quantità di acqua utilizzata sarà tale da creare un "film" sulla superficie dei cumuli al fine di evitare/limitare la dispersione di polveri.

In ogni caso, considerato che lo stoccaggio di rottami in cumulo sarà effettuato unicamente presso aree dotate di impianto di raccolta acque, gli eventuali reflui saranno gestiti mediante l'impianto di depurazione in capo ad Ente Bacini S.r.l. (caso di attività in bacino di carenaggio) o quali rifiuto con invio ex-situ.

Infine, nel caso in cui dovessero rendersi necessarie attività di lavaggio di rifiuti / parti di ricambio, le stesse saranno condotte presso aree dotate di sistema di drenaggio e raccolta reflui o presso l'area 6 (ubicata in adiacenza alla palazzina uffici di San Giorgio del Porto S.p.A.) utilizzando i prodotti tra quelli già autorizzati con provvedimento di A.U.A.

In caso di utilizzo di prodotti a base di solvente (comunque autorizzati) sarà osservato il limite di consumo posto pari a 0,5 kg/g (comunque non nebulizzati).

Monitoraggio Ambientale

Sulla base di quanto già previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere considerata la particolarità e varietà delle attività di demolizione, sarà prodotto, in ciascun Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione un programma delle indagini ambientali - Piano di Monitoraggio e Controllo da condursi e da rispettare per tutto il periodo di svolgimento attività.

Gestione degli aspetti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro

San Giorgio del Porto S.p.A. è in possesso di certificazione UNI EN ISO 45001:2018 quale Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza.

Analisi di dettaglio di ogni singolo item previsto dalle BAT

La Società ha eseguito un'analisi puntuale di ogni singolo item previsto per le BAT con riferimento a quanto indicato nel documento "Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"

La Società puntualizza che l'attività di gestione dei rifiuti condotta da San Giorgio del Porto S.p.a. risulta "particolare" in quanto:

- l'attività di demolizione navale non è un'attività a carattere continuo così come la stessa Autorizzazione Integrata Ambientale è attiva, attraverso le modalità definite dal Provvedimento stesso, unicamente quando vi è reale necessità di demolire "navi" e/o manufatti non rientranti nelle disposizioni del Reg. UE n. 1257/2013;
- tra le aree inserite all'interno del Provvedimento, ove condurre attività di gestione rifiuti, sono presenti aree la cui gestione è in capo a soggetto terzo (e.g. Ente Bacini S.r.l.) in termini infrastrutturali e impiantistici;
- l'attività di demolizione di "navi", così come di demolizione di "manufatti", è sottoposta, rispettivamente, alla presentazione di un Piano di Riciclaggio Nave ai sensi del Reg. UE n. 1257/2103 e linee guida IMO applicabili, o Piano di Demolizione semplificato. Tale criterio prevede pertanto che per ogni singola attività di demolizione in tale documentazione, sottoposta preventivamente all'approvazione degli Enti di Competenza, siano descritte:
 - modalità di svolgimento di attività;
 - modalità di gestione dei rifiuti;
 - sito di lavoro;
 - monitoraggi da effettuarsi.

In considerazione di quanto sopra, nell'analisi delle BAT di cui al già richiamato allegato 6, sono riportate le indicazioni di rispetto e/o di applicabilità delle stesse o, laddove non applicabili, le motivazioni per cui la singola BAT non risulta applicabile al caso in esame.

Laddove possibile sono inoltre riportate le informazioni utili a verificare il rispetto dei limiti di emissione indicati nei diversi item delle BAT per permettere un confronto diretto.

Numero ed indicazioni BAT	Applicata	Non Applicata	Non Applicabile	Considerazioni relative al rispetto (o non applicabilità) delle indicazioni Numero ed Indicazioni BAT circa le BAT
1.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 1 Applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale	x			<p>La Società conferma che in forza del Sistema di Gestione Integrato in capo alla San Giorgio del Porto S.p.a. comprendente le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione ISO 9001: 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità rinnovata nel corso del mese di marzo 2019; - Certificazione ISO 30000: 2009 - Sistema di Gestione per il Corretto Smaltimento e Recupero delle Navi rinnovata nel mese di maggio 2020; - Certificazione ISO 45001: 2018 relativa al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro rinnovata nel mese di giugno 2020; - Certificazione ISO 14001: 2015 inerente al Sistema di Gestione Ambientale rinnovata nel mese di luglio 2020. <p>risulta essere garantito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento ed impegno da parte della Direzione compresi dirigenti di alto grado nelle scelte relative agli aspetti di tutela ambientale; - definizione di una Politica Ambientale, mirata al miglioramento continuo, mediante l'istituzione di un Dipartimento interno all'Azienda adibito al comparto Ambiente e Sicurezza (HSSE); - definizione di procedure specifiche anche ai fini del rispetto di quanto previsto dall'AIA affinché siano minimizzati gli impatti ambientali; - definizione di procedure relative ad aspetti di formazione e sensibilizzazione, comunicazione, controllo dei processi, programmi di manutenzione, risposta alle emergenze, rispetto della legislazione ambientale e dell'autorizzazione in essere; - implementazione di un sistema che preveda il controllo del rispetto delle procedure e delle prescrizioni impartite con attivazione di eventuali azioni di miglioramento e/o correttive; - implementazione di uno o più registri relativi ai consumi di materie prime, energia e risorse idriche al fine di tenere sotto controllo i relativi consumi e traguardare le possibili riduzioni degli stessi; - implementazione di un sistema che preveda la pianificazione di investimenti di breve, medio e lungo periodo finalizzato a raggiungere la mitigazione degli impatti ambientali; - elaborazione, su base annuale, di un Riesame della Direzione ove sono rendicontate tutte le attività svolte, raccolti e sintetizzati i dati HSE, dei consumi di materie prime, di disamina dei Piani di Miglioramento per i diversi processi/sotto processi attuati.
BAT 2 Miglioramento complessivo prestazione ambientale	x			<p>La Società conferma che la prestazione ambientale dell'attività di demolizione navale (gestione dei rifiuti) operata presso lo stabilimento è garantita e migliorata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti (si ricorda in proposito che prima dello svolgimento delle attività di demolizione navale devono essere predisposti documenti specifici quali l'Inventario dei Materiali Pericolosi nonché il Piano di Riciclaggio Navi / Piano di Demolizione che permettono di avere conoscenza approfondita della nave/manufatto-rifiuto da trattare nonché delle attività operative che verranno svolte); - predisposizione di procedure relative alla tracciabilità interna dei rifiuti; - garanzia di corretta segregazione dei rifiuti per tipologia, codice CER, contenitori utilizzati, eventuali affinità chimico-fisiche (nel Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione sono presenti informazioni dettagliate sulla gestione dei rifiuti risultanti dall'attività svolta); - cernita dei rifiuti ingresso (i rifiuti risultanti dalle attività di demolizione verranno stoccati per tipologie omogenee).
BAT 3 Istituzione di un inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi	x			<p>Relativamente alle informazioni circa i flussi e le caratteristiche delle acque reflue e degli scarichi gassosi la Società ritiene che mediante l'applicazione di quanto previsto dal PMC elaborato ed approvato per ogni specifica attività, risulta garantita la tenuta in aggiornamento di tutte le informazioni necessarie su tali flussi. Le informazioni raccolte secondo le modalità e cadenze indicate nel PMC sono inoltre oggetto della relazione</p>

				annuale che verrà inviata agli enti di competenza.
BAT 4 Riduzione del rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti	x			<p>Quanto indicato nel documento "BAT conclusions" risulta garantito da quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione di aree idonee per lo stoccaggio dei rifiuti tali da non comportare rischi nei confronti delle matrici ambientali (nel Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione sono indicate le aree utilizzate con relative caratteristiche delle stesse, le modalità ove verranno gestiti i rifiuti indicando gli accorgimenti / presidi ambientali adottati e/o utilizzati al fine di evitare contaminazioni delle matrici ambientali); - adozione di misure volte a monitorare il rispetto della capacità istantanea degli stoccaggi, delle quantità di rifiuti presenti, delle tempistiche di permanenza; - adozione di misure volte ad assicurare il corretto e sicuro funzionamento dei presidi afferenti le aree individuate per lo stoccaggio mediante l'utilizzo di idonei contenitori per i rifiuti atti anche alla segregazione degli stessi per tipologie omogenee; - separazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi confezionati e pronti per essere avviati ad impianto autorizzato esterno.
BAT 5 Riduzione del rischio ambientale associato alla movimentazione e trasferimento dei rifiuti	x			<p>Relativamente alla movimentazione e trasferimento dei rifiuti la Società conferma che le attività di movimentazione in generale (e di rifiuti in particolare) sono condotte secondo procedure che prevedano la riduzione dei rischi sia per i lavoratori sia per le matrici ambientali e pertanto è garantito che tali operazioni siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguite da personale competente e qualificato (secondo le procedure interne viene infatti controllato che ogni lavoratore sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la specifica mansione); - verificate a monte e a valle dell'esecuzione (per particolari attività di movimentazione sono predisposti incontri specifici con le figure coinvolte - Tool Box Talk - tracciati sul sistema di registrazione interno di SGdP e finalizzati ad assicurarsi che le attività siano svolte in coerenza con le norme applicabili e di buona tecnica); - compiute secondo metodologie che evitino la potenziale fuoriuscita/dispersione di liquidi.
1.2 Monitoraggio				
BAT 6 Monitoraggio delle emissioni in acqua rilevanti	x			<p>La Società precisa che per le attività di demolizione non sono previsti scarichi in via ordinaria in capo a San Giorgio del Porto S.p.a. Nel caso di attività svolta presso i bacini di carenaggio le acque di processo (eventuale lavaggio) e/o meteoriche sono inviate all'impianto di trattamento in capo ad Ente Bacini S.r.l. la cui gestione avviene attraverso specifico Atto Autorizzativo (se attivato) in capo alla stessa. Nel caso in cui l'Atto Autorizzativo in capo a Ente Bacini S.r.l. non sia attivato non sarà possibile effettuare alcuno scarico e le acque saranno gestite quali rifiuti inviando le stesse ex-situ. Parimenti, per tutte le attività svolte in aree differenti dai bacini di carenaggio, non sono generati scarichi e le acque sono gestite quali rifiuti. In via generale si ritiene soddisfatto quanto indicato nella specifica BATc mediante l'applicazione delle indicazioni contenute nel PMC approvato per ogni singola attività di demolizione svolta. In ogni i risultati dei monitoraggi ottenuti sono annotati su appositi registri e/o comunque conservati presso l'ufficio tecnico che verrà predisposto.</p>
BAT 7 Monitoraggio emissioni in acqua	x			
BAT 8 Monitoraggio emissioni convogliate in atmosfera	x			<p>Relativamente alle emissioni in atmosfera di carattere convogliato la Società ribadisce che in via ordinaria, nel corso di attività di demolizione navi / manufatti, non sono previste. In via generale si ritiene che le indicazioni BAT siano rispettate in relazione a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato per singola attività svolta. Nel PMC infatti sono state indicati le frequenze ed i parametri che saranno monitorati presso gli eventuali camini di espulsione delle emissioni che dovessero essere originate dalle attività. Anche in questo caso si precisa che nel Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione redatto per ciascuna attività saranno comunque indicati i monitoraggi alle emissioni convogliate che saranno eseguiti.</p>
BAT 9 Monitoraggio emissioni diffuse di composti organici in atmosfera derivanti da rigenerazione solventi esausti, dalla			x	<p>Nelle fasi di demolizione navi / manufatti operate da San Giorgio del Porto S.p.a. non si prevedono emissioni di COV. L'estrazione di oli e idrocarburi da serbatoi presenti sulle navi avverranno mediante bettoline o altri sistemi terrestri di tipo chiuso in modo da evitare l'originarsi di effluenti di carattere diffuso. Si conferma che non sono svolte attività sui prodotti vernicianti da smaltire che potrebbero contenere COV.</p>

decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP e dal trattamento fisico chimico di solventi per il recupero				
BAT 10 Monitoraggio periodico degli odori			x	L'attività di demolizione navi / manufatti non prevede di norma emissioni odorigene in quanto: - le sostanze potenzialmente putrescibili sono rimosse a monte delle attività (la nave da demolire arriverà pertanto già priva di sostanze putrescibili e di conseguenza non saranno movimentati né stoccati rifiuti putrescibili in grado di originare emissioni odorigene); - l'estrazione di oli e sostanze idrocarburiche (che solitamente viene svolta tra le prime fasi di demolizione) è effettuata mediante bettoline e/o sistemi terrestri a circuito chiuso in modo da evitare dispersione di emissioni odorigene; - rifiuti costituiti da latte di vernice e/o altre sostanze contenenti solventi saranno tenuti in stoccaggio in contenitori chiusi in luoghi/locali idoneamente ventilati. In ogni caso si conferma che sugli stessi non verranno effettuate operazioni tali da comportare l'originarsi di emissioni odorigene.
BAT 11 Monitoraggio del consumo di acqua, energia e materie prime nonché produzione di residui e di acque reflue				Tutti i consumi di acqua, energia nonché i quantitativi di rifiuti prodotti ed acque scaricati (riferite alle attività di demolizione navi e manufatti) sono monitorati ed annotati su appositi registri (anche informatizzati) come indicato in ciascun Piano di Monitoraggio e Controllo presentato agli enti di competenza a monte dello svolgimento di ciascuna attività.
1.3 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 12 Prevenzione odori - piano gestione odori			x	Cfr. considerazioni di cui alla BAT 10
BAT 13 Prevenzione odori – applicazione tecniche			x	Cfr. considerazioni di cui alla BAT 10
BAT 14 Prevenzione emissioni diffuse (polveri, COV, odori) – applicazione tecniche	x			La Società ritiene le indicazioni della relativa BATc soddisfatte in quanto, nelle fasi di demolizione navi / manufatti svolte da San Giorgio del Porto S.p.a., non si prevedono emissioni di COV e l'estrazione di oli e idrocarburi da casse/serbatoi presenti sulle navi (o altri manufatti / imbarcazioni) avvengono mediante bettoline o altri sistemi terrestri di tipo chiuso. Non ritiene pertanto che possano originarsi effluenti odorigeni. Per quanto riguarda l'emissione diffusa polveri precisa che non vengono svolti particolari attività di trattamento dei rifiuti fatto salvo il taglio e la riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti che può avvenire mediante uso di fonti termiche (impianti ossiacetilenici / ossipropanici) le cui emissioni possono, laddove possibile, essere captate mediante sistemi mobili dotati di sistema di filtrazione o mediante sistemi a freddo che non generano emissioni pulverulente. All'occorrenza le eventuali emissioni di carattere diffuso vengono abbattute con impianti di nebulizzazione acqua ed inoltre sarà eseguita periodica pulizia delle aree dove vengono svolte attività di trattamento (riduzione volumetrica - taglio) dei rifiuti in modo da evitare dispersioni di polveri. Infine per quanto riguarda le emissioni di polveri derivanti dalle fasi di stoccaggio dei rifiuti si conferma che gli stessi saranno ubicati in idonei contenitori (e pertanto non stoccati alla rinfusa fatto salvo per i rottami ferrosi) eventualmente coperti in funzione dello stato fisico degli stessi.
BAT 15 Ricorso a combustione in torcia Riduzione emissioni in atmosfera da combustione in torcia			x	La BAT non è ritenuta applicabile in quanto per le operazioni di demolizione di navi / manufatti svolte da SGdP S.p.a. non è necessario di ricorrere a tale tecnologia.
BAT 16 Riduzione emissioni in atmosfera da combustione in torcia			x	La BAT non è ritenuta applicabile in quanto per le operazioni di demolizione di navi / manufatti svolte da SGdP S.p.a. non è necessario di ricorrere a tale tecnologia.
1.4 Rumore e vibrazioni				
BAT 17	x			La Società ritiene che le indicazioni di cui alla relativa BATc siano soddisfatte in quanto:

Prevenzione rumori e vibrazioni – piano gestione del rumore e vibrazioni				<ul style="list-style-type: none"> - secondo quanto previsto dalle procedure di Sistema di Gestione Integrato l'aspetto relativo a rumore e vibrazioni è valutato e monitorato in relazione anche a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; - attraverso l'applicazione delle previsioni di cui al PMC approvato le emissioni rumorose sono monitorate ed i relativi risultati presentati in sede di elaborazione delle relazioni finali / annuali. <p>In ogni caso le attività di demolizione navi / manufatti si configurano come attività molto simili per loro natura alle ordinarie attività di riparazione, manutenzione e trasformazione navale disciplinate da altri atti autorizzativi che prevedono attività di monitoraggio al fine di tenere sotto controllo rumore e vibrazioni.</p>
BAT 18 Prevenzione rumori e vibrazioni - applicazione tecniche	x			<p>La Società ritiene che le indicazioni di cui alla relativa BATc siano soddisfatte in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le apparecchiature utilizzate sono tenute sotto controllo e mantenute sotto tutti gli aspetti comprese le emissioni di rumore e vibrazioni; - particolari attività rumorose sono evitate in periodo notturno al fine di non superare i livelli di immissione/emissione imposti secondo la Zonizzazione Acustica Comunale anche considerata la vicinanza del tessuto urbano cittadino; - per particolari attività potranno essere utilizzate barriere fonometriche al fine di ridurre le emissioni rumorose e tale aspetto sarà eventualmente contemplato nel Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione.
1.5 Emissioni in acqua				
BAT 19 Ottimizzazione consumo acqua, riduzione volume acque reflue e prevenzione emissioni sul suolo e in acqua - applicazione tecniche	x			<p>Come indicato nella Relazione Tecnica a cui il presente documento è allegato il consumo di risorsa idrica è previsto unicamente per eventuali attività di lavaggio di carene / pezzi e componenti o per il contenimento delle emissioni diffuse.</p> <p>Pertanto le acque da trattare originate dall'attività di demolizione navale / manufatti sono riconducibili alle acque meteoriche ricadenti sulle superfici di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti.</p> <p>La Società ritiene quindi soddisfatto il principio di consumo razionale di risorsa idrica e si conferma che, quando e ove possibile e se ritenuto necessario, la pulizia delle superfici avverrà mediante sistemi a secco.</p> <p>Inoltre che tutte le superfici utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono impermeabilizzate e pertanto non risultano possibili contaminazioni del suolo. Le aree utilizzate per l'eventuale trattamento dei rifiuti sono dotate di rete di drenaggio per la raccolta delle acque ricadenti sulle stesse.</p> <p>Nel caso di attività svolte in bacino di carenaggio le acque meteoriche di prima pioggia raccolte dal sistema di drenaggio sono inviate all'impianto di trattamento gestito da Ente Bacini S.r.l. (se attivato). In relazione al fatto che i potenziali contaminanti previsti possono essere costituiti da solidi sospesi e idrocarburi l'impianto gestito da Ente Bacini prevede una sezione di sedimentazione ed una disoleazione.</p> <p>In caso di attività svolte presso aree dotate di sistema di raccolta le acque sono pompate in serbatoi installati all'uopo per la raccolta delle stesse.</p> <p>La Società conferma che tutti i flussi sono separati.</p> <p>I rifiuti che potenzialmente potrebbero originare rilasci saranno stoccati in contenitori chiusi e stagni e/o sotto copertura.</p>
BAT 20 Riduzione emissioni in acqua - applicazione tecniche trattamento	x			
1.6 Emissioni da inconvenienti e incidenti				
BAT 21 Prevenzione conseguenze ambientali da inconvenienti e incidenti	x			<p>La Società conferma il rispetto delle indicazioni di cui alla BATc in forza del Sistema di Gestione Integrato di cui è dotata la San Giorgio del Porto S.p.a. ed in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stabilimento ed i siti operativi utilizzati sono dotati di idonei sistemi di protezione dagli incendi costituiti da sistemi di prevenzione, rilevazione e estinzione; - sono istituite procedure atte a prevenire e risolvere situazioni di emergenza e incidentalità (i.e. Piano delle Emergenze); - è istituito un registro delle emergenze, inconvenienti, incidenti.
1.7 Efficienza nell'uso dei materiali				
BAT 22 Sostituzione materiali con rifiuti			x	<p>In considerazione della particolare attività svolta, demolizione navale / manufatti che sostanzialmente prevede un limitato utilizzo di materie prime, si ritiene non applicabile la BAT al caso in esame. L'attività svolta consiste sostanzialmente nell'operare una cernita e separazione di tutte le tipologie di rifiuti derivanti</p>

				dalla demolizione della nave a fine vita con modeste attività di trattamento dei riconducibili a riduzione volumetrica finalizzata al trasporto dei rifiuti verso l'esterno. Tuttavia poiché i rifiuti generati dipenderanno fortemente dalla tipologia di manufatto (nave, piattaforma off-shore, altri manufatti) verrà valutata la possibilità di riutilizzare rifiuti. In ogni caso, come già indicato nel corpo della documentazione tecnica consegnata verranno massimizzati, compatibilmente con l'andamento del mercato, la "produzione" di materia prima seconda / EoW.
1.8 Efficienza energetica				
BAT 23 Utilizzo energetico efficiente - applicazione tecniche			x	La Società conferma che San Giorgio del Porto S.p.a. ha previsto un Piano di efficienza energetica con produzione di E.E. anche mediante fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico). In relazione al Sistema di Gestione Integrato di cui è dotata la San Giorgio del Porto S.p.a. e norme di settore applicabili i consumi di Energia sono costantemente monitorati. Relativamente all'attività di demolizione navale e manufatti si conferma che l'energia utilizzata è in generale piuttosto esigua e non risulta applicabile, considerata la tipologia di attività, poter scorporare i conteggi dei consumi dalle ordinarie attività condotte anche in considerazione del fatto che l'attività potrebbe essere svolta in aree in concessione a Terzi (e.g. Ente Bacini S.r.l.).
1.9 Riutilizzo degli imballaggi				
BAT 24 Riduzione quantità rifiuti da smaltire - riutilizzo imballaggi	x			In relazione alla particolare attività svolta gli imballaggi saranno utilizzati al fine di stoccare e smaltire rifiuti. Ove possibile tali imballaggi (e.g. big bags, pallets ecc..) saranno riutilizzati al fine di minimizzare la produzione di tale tipologia di rifiuto.
2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti				
2.1 Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti				
2.1.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 25 Riduzione delle emissioni in atmosfera di polveri e metalli nel particolato, PCDD/F e PCB diossina e simili	x			Come esplicitato nella Relazione Tecnica a cui il presente documento è allegato (e come già attualmente recepito) le emissioni potenzialmente pulverulente saranno tutte presidiate mediante: - impianti mobili per la captazione e l'eventuale trattamento da attività di taglio di superfici metalliche svolte in ambienti chiusi; - eventuale nebulizzazione di acqua per evitare la dispersione di polveri. Non si ravvede possibilità di emettere in atmosfera PCDD/F, PCB, diossine e simili in quanto i rifiuti potenzialmente contenenti tali tipologie di composti non saranno oggetto di trattamento ed inviati fuori sito tali quali.
2.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici				
2.2.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 26 Prevenzione di emissioni da inconvenienti e incidenti	x			Premesso che non si ravvede in via ordinaria l'utilizzo di frantumatori, è possibile comunque ritenere applicata la BAT in quanto: - eventuali compattatori che dovessero utilizzarsi saranno di tipo chiuso ed atti a non originare emissioni diffuse; - gli elementi pericolosi dei rifiuti che saranno originati dalle attività di demolizione saranno noti in virtù della stesura dell'Inventario dei Materiali Pericolosi sulla base del quale viene redatto il Piano di Riciclaggio Nave / Piano di Demolizione ove saranno esplicitate le quantità, modalità di rimozione, modalità di stoccaggio; - gli eventuali serbatoi e casse che saranno trattati (ridotti volumetricamente mediante taglio e pertanto non in frantumatore) saranno preventivamente sottoposti a controlli al fine di verificarne la pulizia nonché le condizioni di sicurezza.
2.2.2 Deflagrazioni				
BAT 27 prevenzione di deflagrazione e relative emissioni			x	In considerazione del fatto che non verranno utilizzati frantumatori in via ordinaria non si ritiene applicabile la BAT. In ogni caso a monte della riduzione volumetrica di serbatoi e contenitori saranno effettuate tutte le verifiche del caso al fine di poter operare in sicurezza eliminando la possibilità di deflagrazione.
2.2.3 Efficienza energetica				
BAT 28 mantenimento in stabilità			x	In considerazione del fatto che non verranno utilizzati frantumatori non si ritiene applicabile la BAT.

dell'alimentazione del frantumatore				
2.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC				
2.3.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 29 Prevenzione emissioni di composti organici in atmosfera – applicazione tecniche			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto relativamente ai RAEE non verranno compiute attività di trattamento. Quando presenti gli stessi saranno unicamente sottoposti a deposito al fine di destinarli a soggetti terzi che compiranno eventualmente attività di trattamento presso altro sito debitamente autorizzato.
2.3.2 Esplosioni				
BAT 30 Prevenzione emissioni da esplosione durante il trattamento – applicazione tecniche			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto relativamente ai RAEE non verranno compiute attività di trattamento. Quando presenti gli stessi saranno unicamente sottoposti a stoccaggio e accorpamento al fine di destinarli a soggetti terzi che compiranno eventualmente attività di trattamento presso altro sito debitamente autorizzato.
2.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico				
2.4.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 31 Riduzione emissioni composti organici - applicazioni tecniche			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto relativamente a rifiuti aventi potere calorifico non sono compiute attività di trattamento meccanico. Quando presenti gli stessi sono unicamente sottoposti a deposito al fine di destinarli a soggetti terzi che compiranno eventualmente attività di trattamento presso altro sito debitamente autorizzato.
2.5 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio				
2.5.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 32 Riduzione emissioni contenenti mercurio			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto relativamente ai RAEE non sono compiute attività di trattamento. Quando presenti gli stessi verranno unicamente sottoposti a deposito al fine di destinarli a soggetti terzi che compiranno eventualmente attività di trattamento presso altro sito debitamente autorizzato.
3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti				
3.1 Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti				
3.1.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 33 Emissioni di odori			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento biologico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato
3.1.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 34 Riduzione emissione di polveri, composti organici e composti odorigeni			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento biologico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
3.1.3 Emissioni nell'acqua e utilizzo dell'acqua				
BAT 35 Riduzione produzione di acque reflue			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto sono compiute attività di trattamento biologico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
3.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti				
3.2.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 36 Riduzione emissioni in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento aerobico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
3.2.2 Emissioni odorigene ed emissioni diffuse nell'atmosfera				
BAT 37 Riduzione emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento aerobico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
3.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti				

3.3.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 38 Riduzione emissioni in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento anaerobico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
3.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti				
3.4.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 39 Riduzione emissioni in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento meccanico biologico sui rifiuti. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti				
4.1 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi				
4.1.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 40 Miglioramento prestazione ambientale complessiva (procedure pre accettazione e accettazione)			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento fisico-chimico biologico su rifiuti a matrice solida / pastosa. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4.1.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 41 Riduzione emissioni di polveri, composti organici e NH in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di trattamento fisico-chimico biologico su rifiuti a matrice solida / pastosa. In caso di necessità tali tipologie di trattamento saranno svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4.2 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati				
4.2.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 42 Miglioramento prestazione ambientale complessiva (procedure preaccettazione e accettazione)			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di rigenerazione degli oli usati. Tali tipologie di trattamento saranno eventualmente svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
BAT 43 Riduzione quantità rifiuti da inviare a smaltimento - utilizzo di tecniche			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di rigenerazione degli oli usati. Tali tipologie di trattamento saranno eventualmente svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4.2.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 44 Riduzione emissioni di composti organici in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabili le BAT in quanto non sono compiute attività di rigenerazione degli oli usati. Tali tipologie di trattamento sono eventualmente svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico				
4.3.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 45 Riduzione emissioni di composti organici in atmosfera			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto relativamente a rifiuti aventi potere calorifico non sono compiute attività di trattamento. Se presenti gli stessi verranno unicamente sottoposti a deposito al fine di destinarli a soggetti terzi che compiranno eventualmente attività di trattamento ex situ.
4.4 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti				
4.4.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 46 Miglioramento prestazione ambientale complessiva - applicazione tecniche			x	La Società ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di rigenerazione di solventi esausti. Tali tipologie di trattamento saranno eventualmente svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4.4.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 47			x	La Società ritiene la ritiene non applicabile la BAT in quanto non sono compiute attività di rigenerazione di

Riduzione emissioni di composti organici in atmosfera				solventi esausti. Tali tipologie di trattamento saranno eventualmente svolte da soggetti terzi presso sito esterno debitamente autorizzato.
4.5 BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività di rigenerazione degli oli usati e solventi esausti né attività di trattamento fisico-chimico su rifiuti aventi potere calorifico
4.6 Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato				
4.6.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 48 Miglioramento prestazione ambientale complessiva da trattamento termico del carbone attivo, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno contaminato			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività di trattamento termico sui rifiuti. Tali eventuali attività saranno condotte presso siti esterni da soggetti debitamente autorizzati.
4.6.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 49 Riduzione emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici in atmosfera			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività di trattamento termico sui rifiuti. Tali eventuali attività saranno condotte presso siti esterni da soggetti debitamente autorizzati.
4.7 Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato				
4.7.1 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 50 Riduzione emissione in atmosfera di polveri, composti organici nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio di terreno contaminato			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività di trattamento su terreni contaminati. Non si prevede che dalle attività di demolizione navale possano essere originate tali tipologia di rifiuti.
4.8 Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB				
4.8.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 51 Miglioramento prestazione ambientale complessiva e riduzione emissioni convogliate di PCB e composti organici			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività di decontaminazione su apparecchiature contenenti PCB. Tali eventuali tipologie di rifiuti saranno stoccati in luogo dotato di idonei presidi ambientali ed avviati ad impianti esterni debitamente autorizzati.
5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa				
5.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 52 Miglioramento prestazione ambientale complessiva (procedure preaccettazione e accettazione)			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività particolari di trattamento su rifiuti liquidi a base acquosa. Eventuali attività su tali tipologie di rifiuti che dovessero ritenersi necessarie saranno svolte da soggetti terzi presso impianti debitamente autorizzati
5.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 53 Riduzione emissioni di HCl, NH3 e composti organici in atmosfera			x	La Società ritiene la BAT non applicabile in quanto non sono effettuate attività particolari di trattamento su rifiuti liquidi a base acquosa. Eventuali attività su tali tipologie di rifiuti che dovessero ritenersi necessarie saranno svolte da soggetti terzi presso impianti debitamente autorizzati.

ALLEGATO 2

Parte 2: Limiti e prescrizioni

2.1.Prescrizioni di carattere generale

Richiamati anche i principi generali di cui all'articolo 6, comma 16, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. relativamente all'attività autorizzata della Società, si dispongono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché all'Allegato 1 al presente atto.
2. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., quale modifica sostanziale.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all'Autorità competente le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/Agenzie a questo preposti.
5. La Società dovrà fornire alla Città Metropolitana di Genova, entro 30 gg dalla data di trasmissione da parte dell'ente certificatore, copia dei rinnovi triennali della certificazione UNI EN ISO 14001 (o altro titolo di certificazione ambientale);
6. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, relativamente agli aspetti di competenza di S.Giorgio del Porto S.p.A. derivanti dall'A.I.A., anche mediante videosorveglianza, e sottoponendo a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali.
7. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le migliori tecnologie disponibili.
8. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
9. In caso di eventi o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL.
10. Deve essere privilegiato l'invio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
11. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - a. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;

- d. rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
12. L'energia deve essere utilizzata in modo efficiente.
 13. Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
 14. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni secondo quanto definito nel "Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.)" di cui all'Allegato 3, comunicando alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
 15. Devono essere predisposti "Registri per la conduzione degli impianti", vistati dalla Città Metropolitana di Genova preventivamente all'utilizzo. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.). I Registri devono, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
 16. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del "Piano di Monitoraggio e Controllo" devono essere conservati dalla Società su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
 17. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - **a mezzo fax** - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
 18. Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.
 19. Dovrà essere data preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL del completamento delle attività di demolizione oggetto dell'A.I.A..
 20. Alla chiusura dell'impianto la Società:
 - I. dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - II. dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione;
 - III. dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Prescrizioni relative alla garanzia finanziaria

21. Prima dell'avvio delle attività di demolizione di ciascuna nave/manufatto dovrà essere prestata una garanzia finanziaria, a favore della Città Metropolitana di Genova, per un importo definito dall'Allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n.25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con DGR n. 1014/2012, in funzione del valore di produttività massima giornaliera dell'impianto specificamente prevista per ogni singola nave ed esplicitata nel "Piano di riciclaggio nave" o nel "Documento semplificato", con una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
22. La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al punto precedente, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura.
23. Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
24. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
25. La garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;
26. Per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo in bollo da 18,00 € e corredata di documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione n. 20 relativa agli adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione/completamento dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto.

Prescrizioni gestionali

27. E' autorizzato il trattamento delle seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti di cui al capitolo 16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16.01.04*	veicoli fuori uso (navi, così come definite all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE)
16.01.06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi ed altre componenti pericolose (navi, così come definite all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE)
Rifiuti di cui al capitolo 17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	
17.04.01	Rame, bronzo, ottone
17.04.02	Alluminio
17.04.03	Piombo
17.04.04	Zinco
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.06	Stagno
17.04.07	Metalli misti
17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanza pericolose
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.02.04*	Vetro, plastica, e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate

28. Presso l'impianto non è consentito il trattamento di veicoli terrestri di qualsivoglia tipologia (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.).
29. Nell'ambito dell'attività di demolizioni navi potranno essere svolte attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13), di riduzione volumetrica, cernita, selezione, raggruppamento, riconfezionamento, lavaggio (R12), di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15), di recupero con produzione di End of Waste (EoW) mediante selezione ed eventuale trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4).
30. L'attività di riciclaggio nave è subordinata all'approvazione, da parte dell'Autorità Competente individuata dal D.M. 12.10.2017, del "Piano di riciclaggio nave".
31. Lo status di rifiuto della nave inizierà a decorrere dall'approvazione del "Piano di riciclaggio nave".
32. Di norma la nave destinata alla demolizione dovrà fare il suo ingresso nel Porto di Genova a seguito dell'approvazione del "Piano di riciclaggio nave".
33. Per motivi di carattere logistico interno al Porto di Genova la nave (o imbarcazione non definibile "nave"), prima dell'approvazione del "Piano di riciclaggio nave" e se le condizioni della stessa lo permettono e a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/nulla osta, potrà essere ormeggiata temporaneamente anche in aree non ricomprese nell'elenco delle aree operative di demolizione. In tale situazione non potrà essere svolta alcuna attività inerente la demolizione.
34. Successivamente all'acquisizione dello status di rifiuto la nave potrà essere posizionata solamente nelle aree/ormeggi autorizzati in A.I.A..
35. Per la demolizione di manufatti non ricadenti nella definizione di nave, come indicata all'art. 3 del Regolamento UE 1257/2013, o comunque fuoriuscenti dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso, è approvata la seguente procedura semplificata alternativa a quella prevista dal Regolamento Europeo n. 1257/2013 (Piano di demolizione nave):

- a) invio alla Città Metropolitana di Genova di un “Documento semplificato” contenente le principali informazioni circa le attività di trattamento del rifiuto;
 - b) inizio delle operazioni di trattamento del rifiuto subordinato all’eventuale approvazione da parte dell’Ente entro 15 gg dal ricevimento del “Documento semplificato”;
 - c) decorsi i 15 gg senza ottenimento di risposta, iniziare delle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti in forza della regola del silenzio assenso;
 - d) entro 30 gg dal completamento delle attività invio all’Autorità competente della comunicazione di conclusione delle operazioni e richiesta di eventuale “svincolo” delle aree utilizzate per la gestione dei rifiuti in modo che le stesse possano essere utilizzate per le attività costantemente condotte da San Giorgio del porto S.p.A.;
36. Il “Documento semplificato” deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- codificazione e classificazione del rifiuto;
 - descrizione del rifiuto;
 - anagrafica del soggetto da cui proviene il rifiuto;
 - stima del quantitativo (in peso e/o volume);
 - elenco di eventuali materiali pericolosi presenti;
 - sintesi delle modalità di trattamento del rifiuto con indicazione delle modalità di gestione dei materiali pericolosi risultanti;
 - tempistiche stimate per lo svolgimento delle attività;
 - planimetria allegata con indicazione delle aree utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti.
37. Durante le operazioni di riciclaggio navi dovranno essere messe in atto tutte le specifiche tecniche, logistiche e gestionali previste e dettagliate nel “Piano di riciclaggio nave”/“Documento semplificato”.
38. Prima della presa in carico come rifiuto potranno essere eseguite sulla nave destinata alla demolizione esclusivamente attività finalizzate alla redazione del “Piano di Riciclaggio Nave” e dell’“Inventario dei Materiali Pericolosi”.
39. In fase di ormeggio, fatto salvo che lo scafo della nave si presenti integro e in assenza di attività di demolizione e nel caso in cui si possano escludere sversamenti in mare di sostanze inquinanti, non occorre prevedere la posa di panne assorbenti attorno alla nave.
40. Di norma tutte le operazioni comportanti potenziali rilasci di sostanze contaminanti nell’ambiente circostante dovranno essere eseguite in bacino di carenaggio.
41. Nel caso in cui lo scafo della nave si presenti in buono stato di conservazione, la rimozione dei liquidi potrà avvenire anche attraverso bettoline e/o autospurghi con nave in ormeggio, nel qual caso la nave dovrà essere adeguatamente cinturata con panne galleggianti. I dettagli di tali operazioni dovranno comunque essere specificati nel “Piano di riciclaggio della nave”/“Documento semplificato”.
42. In caso di sversamenti di reflui oleosi in mare l’area di cinturazione dovrà essere sottoposta a scrematura mediante panne oleo-assorbenti, skimmer, bettoline e/o autospurgo.
43. Presso l’Impianto dovrà essere inoltre disponibile un’adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di sversamenti accidentali di liquidi e un’adeguata quantità di materiale per la neutralizzazione delle soluzioni acide di cui al D.Lgs. 20/2011; il materiale esausto utilizzato per tali operazioni dovrà essere correttamente avviato a smaltimento presso impianti ex situ.
44. Le attività di demolizione navi e gestione dei rifiuti, che dovranno essere ulteriormente specificate e

dettagliate nel “Piano di riciclaggio della nave”/“Documento semplificato”, dovranno essere svolte esclusivamente nelle seguenti aree, così come identificate nella planimetria in Allegato 4:

- aree da n. 1 a n. 10 e aree limitrofe
- bacini di carenaggio n. 1, 3, 4 e 5 e aree di banchina limitrofe
- area ex molo super bacino

45. Nel caso di utilizzo delle suddette aree parzialmente per le attività di demolizione navi e parzialmente per attività non ricadenti in A.I.A., tali modalità dovranno essere precisate nel Piano di Riciclaggio/Demolizione. Inoltre si dovrà provvedere alla separazione e identificazione delle suddette aree in funzione delle modalità di utilizzo mediante idonei sistemi (es. cordolature, recinzioni, cartellonistica, etc);
46. Eventuali situazioni eccezionali e/o emergenziali, riconducibili a particolari esigenze logistiche o tecnologiche, che dovessero richiedere parziali revisioni dello schema operativo standard previsto dal progetto, dovranno essere esplicitate, argomentate e dettagliate nel “Piano di riciclaggio nave”/“Documento semplificato”, dandone specifica comunicazione alla Città Metropolitana, all'ARPAL, all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, alla Capitaneria di Porto e alla ASL 3: la Città Metropolitana provvederà a rilasciare un specifico assenso in merito all'eventuale riassetto delle condizioni operative di gestione dell'impianto di riciclaggio navi, valutandone in particolare la natura di modifica non sostanziale dell'A.I.A..
47. In fase di trattamento con nave all'ormeggio, dovrà essere fatta massima attenzione alla caduta di rifiuti in acqua; eventuali perdite di contaminanti nello specchio acqueo portuale dovranno essere tempestivamente tamponate mediante specifici interventi.
48. I rottami ferrosi destinati a trattamento di separazione e/o riduzione volumetrica per produzione di EoW (R4) potranno essere stoccati in cumulo all'interno dei bacini di carenaggio o sulle aree appositamente predisposte con superficie impermeabilizzata e dotate di sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento (cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento). Le acque raccolte dovranno essere avviate all'impianto di depurazione asservito ai bacini o in alternativa a smaltimento/recupero ex situ come rifiuti.

Prescrizioni EOW

49. E' autorizzato il trattamento (attività R4) di rifiuti costituiti da rottami metallici ai fini dell'ottenimento di EoW per l'industria metallurgica mediante operazioni di selezione, cernita, raggruppamento, adeguamento volumetrico mediante taglio termico, cesoiatura, compattazione.
50. Per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami in ferro e acciaio e rame dovranno essere adottate le disposizioni di cui rispettivamente al Regolamento UE n. 333/2011 (recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e n. 715/2013 (recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
51. In mancanza di criteri specifici adottati a livello nazionale e comunitario, per quel che riguarda le caratteristiche e le modalità di trattamento finalizzate all'ottenimento di End of Waste dovrà essere richiesto preventivamente il parere vincolante ed obbligatorio di ARPAL, ai sensi dell'art. 184-ter,

comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

52. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun "lotto" di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento il materiale prodotto dovrà essere gestito come rifiuto.
53. Prima dell'inizio dell'attività di trattamento finalizzata all'ottenimento di EoW la Società dovrà comunicare la definizione di "lotto" (in tonnellate o metri cubi).
54. La dichiarazioni di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le informazioni di cui ai modelli in allegato ai regolamenti sopra citati.
55. I rifiuti trattati e in attesa dell'emissione della dichiarazione di conformità dovranno essere gestiti come rifiuti e dovranno essere chiaramente distinti, anche attraverso l'impiego di specifica cartellonistica di identificazione, dai rifiuti ancora da trattare e dai lotti di End of Waste eventualmente presenti in impianto.
56. Copia della dichiarazione di conformità dovrà essere conservata per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

Prescrizioni relative alla gestione rifiuti

57. Dovranno essere garantite da parte della Società procedure operative atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti.
58. In fase di operatività dell'impianto di demolizione navi, dovrà essere garantita la costante presenza di presidi di controllo, vigilanza e pronto intervento, al fine di garantire la massima protezione ambientale nella gestione dei rifiuti in movimentazione e stoccaggio.
59. In occasione di ogni ciclo di trattamento delle navi (dall'attracco alla completa demolizione) dovranno essere effettuate le attività di monitoraggio definite dal "Piano di Monitoraggio e Controllo", i cui esiti dovranno essere trasmessi mediante report, con periodicità che sarà definita sulla base del "Piano riciclaggio nave" a Città Metropolitana, Comune di Genova, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, ARPAL e ASL 3; ulteriori specifiche modalità operative saranno definite sulla base dei singoli "Piani di riciclaggio nave" e dei relativi "Piani di Monitoraggio e Controllo".
60. In caso di riscontro di criticità ambientali, potenziali indici di impatti negativi delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi sull'ambiente circostante, dovranno essere adottate specifiche rettifiche gestionali e messi in atto interventi mitigativi, anche in fase emergenziale, di contenimento degli effetti delle operazioni di riciclaggio navi (ulteriori specifiche modalità operative potranno essere definite sulla base dei singoli "Piani di riciclaggio nave" e dei relativi "Piani di Monitoraggio e Controllo"); dovrà essere data tempestiva informazione a Città Metropolitana, Comune di Genova, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, ARPAL e ASL 3 di tutte le eventuali situazioni di criticità ambientale.
61. Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere presentato alla competente struttura ASL 3 lo specifico piano di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
62. Prima dell'avvio delle attività di riciclaggio navi S. Giorgio del Porto S.p.A. dovrà comunicare alla Città Metropolitana la data presunta di avvio per consentire un sopralluogo preliminare in sito per verificare l'adeguatezza tecnica e l'organizzazione logistica delle strutture di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio; l'eventuale necessità di ulteriori sopralluoghi preliminari all'avvio delle attività di demolizione delle navi potrà essere valutata alla luce di ogni "Piano di riciclaggio nave".

63. Tutte le risultanze analitiche effettuate per le varie finalità di accertamento ambientale dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione
 - nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza
 - i limiti di concentrazione applicabili al caso
 - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.
- In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti ed attività di pre-trattamento

64. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.
65. I registri di carico e scarico rifiuti devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 148/1998 e s.m.i..
66. I rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche devono essere stoccati in sacchi/contenitori distinti per evitare ogni forma di contatto diretto tra loro.
67. Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.
68. Lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree non dotate di sistemi di regimazione e raccolta delle acque meteoriche dovrà essere effettuato in contenitori chiusi e stagni.
69. La gestione dei rifiuti, ad eccezione dei rottami metallici, dovrà essere effettuata in contenitori chiusi stoccati nelle aree specificamente attrezzate per il deposito rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ.
70. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere stoccati per categorie omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti, in aree dotate di copertura ovvero di sistema di raccolta di reflui, confezionati in contenitori chiusi ed etichettati, con indicazione del codice CER, la descrizione del rifiuto e l'elencazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti stoccati; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovrà avvenire in contenitori dotati di bacini di raccolta.

71. Sui contenitori mobili di rifiuti devono essere applicati contrassegni o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e devono essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
72. I recipienti e i serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti debbono essere provvisti di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto.
73. I contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, scarrabili) non possono essere immagazzinati in condizioni che possano compromettere la stabilità dell'impilaggio o la resistenza degli imballi e, se indicati, mai oltre i limiti di impilaggio previsti per l'imballo e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentirne le ispezioni su almeno tre lati e su almeno un lato per i siti di stoccaggio che per logistica interna e ubicazione nell'insediamento non consentano l'immediato raggiungimento di ogni collo su tre lati. Dovrà, in ogni caso, essere sempre garantito uno spazio di manovra sufficiente ad effettuare spostamenti dei colli in caso di necessità ispettive e di accessibilità da parte degli enti deputati al controllo.
74. I rottami ferrosi destinati a trattamento di separazione e/o riduzione volumetrica per produzione di EoW (attività R4) potranno essere stoccati in cumulo, comunque su aree "impermeabili" con sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento (cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento); le acque raccolte dovranno essere avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuti, o, nel caso dei bacini di carenaggio, in alternativa, all'impianto di depurazione dedicato.
75. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti all'interno dello stabilimento di demolizione della nave non potrà essere superiore ad 1 anno (fatta eccezione per la nave stessa destinata alla demolizione).
76. Gli oli con un contenuto di PCB superiore a 50 mg/kg, di cui ai CER 130101* e 130301*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri oli.
77. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - c) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e) evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
81. Le operazioni di pretrattamento (quali raggruppamento, accorpamento) dovranno essere effettuate adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite; il sistema interno di tracciabilità dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di incremento a formare i carichi in uscita.
82. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo, previa loro "bonifica" da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.
83. Dovranno essere approntati sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e

comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti.

84. La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dall'art. 216 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392, in conformità al comma 7 del citato art. 216-bis e nelle more dell'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali che conterranno le norme tecniche sulla gestione degli oli usati.
85. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento, che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto (CER 19.12.xx), oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzando il codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato.

Prescrizioni relative ai carichi in uscita dall'impianto

86. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
87. La Società è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
88. Per i rifiuti prodotti la Società dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
- a) analisi chimica per la verifica della conformità all'impianto di destino su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi con frequenza annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario;
 - b) analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio con frequenza annuale;
 - c) in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali i risultati sono poco significativi o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal Direttore Tecnico o suo delegato;
 - d) scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.
89. Le modalità di cui al punto precedente potranno essere modificate o aggiornate di volta in volta sulla base del PMC elaborato sulla base del "Piani riciclaggio nave" specifico.

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

90. Eventuali emissioni diffuse di polveri originate dalle attività di trattamento meccanico o di stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovranno essere minimizzate mediante nebulizzazione e bagnatura con acqua.
91. Le attività di demolizione svolte all'interno della nave e potenzialmente fonte di emissioni diffuse dovranno essere svolte con l'ausilio di dispositivi mobili di captazione ed eventuale abbattimento per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

92. Per quanto riguarda le attività di pulizia e sgrassaggio svolte presso l'area esterna dell'edificio in calata Boccardo, visto il consumo di solventi inferiori a 0,5 Kg/g, non sono fissati limiti, ma le lavorazioni dovranno essere svolte in locali con adeguati ricambi d'aria. La pulizia effettuata con prodotti non contenente solventi organici è considerata ad emissioni trascurabili e quindi non soggetta ad autorizzazione.
93. I prodotti a base d'idrossido di sodio e di acido cloridrico non dovranno essere nebulizzati durante le lavorazioni di lavaggio dei pezzi. Le vasche fisse per la pulizia dei pezzi che lavorano a temperatura superiore a quella ambiente devono essere chiuse durante tutto il ciclo di pulizia e riportate a temperatura ambiente prima della loro riapertura.
94. L'estrazione dei gas contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico da apparecchiature o da impianti a fine vita dovrà essere subordinata alla stipula di accordo di programma di cui all'art. 6 della L. 549/93 Ministero dell'Ambiente, di cui dovrà essere trasmesso riscontro alla Città Metropolitana.
95. Per la misura dei valori di intensità e di direzione prevalente del vento la Società può avvalersi dei dispositivi di proprietà di Ente Bacini S.r.l..
96. Tutte le operazioni meccaniche che possono generare emissioni diffuse dovranno essere sospese quando il valore medio della velocità del vento misurata con i sensori di cui al precedente punto superino i 30 Km/h per un periodo di 10 minuti consecutivi.

Prescrizioni relative alla gestione delle acque meteoriche e di processo

97. Le aree destinate allo stoccaggio di rifiuti in cumuli dovranno essere dotate di pavimentazione "impermeabile", di un sistema di drenaggio dei reflui e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (intese come intera cumulata di pioggia) costituito da cordolatura perimetrale, canalette/griglie di intercettazione. Le acque dovranno essere raccolte in serbatoi di accumulo e progressivamente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ mediante autospurgo.
98. La prescrizione relativa ai sistemi di regimazione delle acque meteoriche di cui al punto precedente non si applica alle aree destinate esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti solidi in contenitori chiusi e stagni.
99. Le acque meteoriche dilavanti i bacini n. 1, 3, 4 e 5 dovranno essere gestite secondo la seguente procedura:
- le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (primi 5 mm di ogni evento piovoso) ricadenti sulla platea dei bacini, in fase di operatività come sede di attività di demolizione navi, dovranno essere convogliate ai serbatoi di accumulo preliminarmente al convogliamento all'impianto di trattamento acque di Ente Bacini o, in alternativa all'invio a smaltimento come rifiuto presso impianti terzi;
 - in particolari condizioni operative del cantiere di demolizione, le acque raccolte nei serbatoi potranno essere eventualmente campionate e analizzate, per verificarne la compatibilità chimica al trattamento presso l'impianto di Ente Bacini: in caso di potenziali criticità, le acque accumulate nei serbatoi dovranno essere gestite come rifiuto, provvedendo al loro avvio a smaltimento ex situ;
 - le acque meteoriche successive ai primi 5 mm di ogni evento piovoso potranno essere scaricate in mare attraverso le ordinarie canalizzazioni esistenti;
 - i serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia potranno essere utilizzati anche per la gestione di eventuali acque di lavaggio carene che dovessero essere prodotte in fase di demolizione delle navi.

100. Nel corso delle attività di demolizione, prima dell'invio delle acque all'impianto di depurazione, S.Giorgio del Porto S.p.A. dovrà darne preventivamente comunicazione a Ente Bacini S.r.l..
101. I sistemi di drenaggio dei reflui e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio (cordolatura perimetrale, canalette/griglie di intercettazione, serbatoio di accumulo) dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e dovranno essere presidiati e controllati al fine di garantire che tutte le acque raccolte vengano regolarmente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuto mediante autospurgo; la gestione delle acque meteoriche di dilavamento potrà eventualmente essere sospesa in caso di temporanea inattività delle aree di lavoro, che in tal caso dovranno essere lasciate sgombre di rifiuti e debitamente pulite.
102. Tutte le superfici "impermeabili" devono essere costituite da pavimentazione in asfalto e/o cls di adeguato spessore, posate a regola d'arte e mantenute in buono stato di conservazione e pulizia; le superfici costituenti il piano campagna devono essere adeguatamente profilate in superfici scolanti atte a regimare i reflui e le acque meteoriche di dilavamento.
103. Le acque di sentina potranno essere rimosse con la nave all'ormeggio in banchina oppure con la nave già in bacino di carenaggio, e inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ come rifiuti pericolosi, previa raccolta e stoccaggio in serbatoi mobili dotati di bacino di contenimento o mediante autospurgo o bettolina, e non potranno essere gestite attraverso l'impianto di trattamento acque dell'Ente Bacini.
104. Le acque di zavorra potranno essere scaricate in mare previa verifica analitica della conformità ai limiti normativi per lo scarico di acque industriali in corpi idrici superficiali; in caso di non conformità dovranno essere inviate mediante pompaggio all'impianto di trattamento acque dell'Ente Bacini S.r.l. o inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti ex situ.

Prescrizioni relative alle emissioni sonore

105. La Società dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e definiti dalla classificazione acustica del Comune di Genova.
106. La Società dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni sonore secondo le seguenti modalità:

Parametro	U. M.	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dB(A)	Come individuato nel Piano di Monitoraggio oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR 11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo

107. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.
108. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
109. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati

primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.

110. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore. In ogni caso i risultati di eventuali elaborazioni modellistiche dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
111. La Società dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio al Comune di Genova, alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
112. Tutte le modifiche dell'attività e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
113. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura, facciano riscontrare superamenti di valori limite, la Società dovrà tempestivamente segnalare la situazione al Comune di Genova, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL e alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'A.I.A.; inoltre la Società dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Prescrizioni relative alle analisi periodiche, controlli d'impianto e redazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC)

114. La Società dovrà effettuare gli autocontrolli e a trasmetterne gli esiti secondo le modalità previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente autorizzazione.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

San Giorgio del Porto SpA - Calata Boccarda, 8 - Porto di Genova (GE)

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

6. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
7. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
8. il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale del PMC.
9. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.
10. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La relazione e con i vari indicatori inclusi nel PMSC ad eccezione delle risultanze del monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore, dovrà essere specifica di ogni singola nave
11. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
12. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.
13. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso le modalità specificate sul sito di ARPAL. Le tariffe da applicare sono definite con [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), allegati IV e V..
14. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Indice

1.1 - Consumi.....	4
Tabella 1 - <i>Materie prime e ausiliarie</i>	4
Tabella 2 - <i>Risorse idriche</i>	5
Tabella 3 - <i>Sottoprodotti – Parti di ricambio</i>	5
1.2 - Emissioni in atmosfera	6
Tabella 4 - <i>Emissioni da taglio ossigas e sverniciatura</i>	7
Tabella 5 - <i>Emissioni diffuse e fuggitive</i>	7
1.3 - Emissioni in acqua	7
Tabella 6 – <i>Scarichi dell'insediamento</i>	7
1.4 - Emissioni sonore	8
Tabella 7- <i>Rumore</i>	8
1.5 – Rifiuti e EOW.....	8
Tabella 8 - <i>Controllo rifiuti prodotti</i>	8
Tabella 9 - <i>Controllo End of Waste</i>	9
2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	10
2.1 Manutenzioni	10
2.2- Indicatori di prestazione	10
Tabella 10 - <i>Monitoraggio degli indicatori di performance</i>	10
3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO.....	11
3.1 - Attività a carico dell'ente di controllo	11
3.2 - Accesso ai punti di campionamento.....	11
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	12

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumi

Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acetilene		Taglio lamiere (demolizione)	Gas		mensile	Da definire	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"
Ossigeno		Taglio lamiere (demolizione)	Gas		mensile	Da definire	
Propano		Taglio lamiere (demolizione)	Gas		mensile	Da definire	
SAF SOOT*		Lavaggio pezzi	Liquido		mensile	Da definire	
COLD WASH*		Lavaggio pezzi	Liquido		mensile	Da definire	
Descaling*		Lavaggio pezzi	Liquido		mensile	Da definire	

*I prodotti di lavaggio saranno utilizzati unicamente se prevista tale attività

Tabella 2 - Risorse idriche

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acqua di rete	Acquedotto	Lavaggio pezzi (rifiuti).	industriale	Lettura contatore mensile	m ³	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio
Acqua di rete	Acquedotto/diramazione interna	Bagnatura di cumuli di rifiuti di ferro e acciaio in casi origine di pulverulenza	industriale	Lettura contatore mensile	m ³	

Anche in tal caso sarà possibile effettuare la misurazione del consumo di risorsa idrica, con conseguente registrazione dei dati raccolti, unicamente se le attività di lavaggio ed irrorazione dei cumuli si renderanno necessario. Si ribadisce che ad oggi il lavaggio di componenti non è prevista, tuttavia non è escludibile che nel corso delle attività di riciclaggio non possa rendersi necessaria.

Tabella 3 - Sottoprodotti – Parti di ricambio

Dall'attività di demolizione delle unità navali, così come da demolizione di manufatti, oltre a materiale qualificato come rifiuto, potranno risultare anche "parti di ricambio" intese come parti, componenti, attrezzature, materiali che non entrano nella definizione di rifiuti di cui all'art. 183 comma 1) lettera a) del Dlgs. 152/06.

Denominazione	quantitativi prodotti	Destinazione effettiva*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
			Registrazione su "Registro delle parti di ricambio" e inserimento del dato annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"

* indicare la ditta alla quale sono stati venduti le parti di ricambio, la San Giorgio del Porto spa se i pezzi di ricambio sono rimasti in capo alla San Giorgio del Porto o se le parti di ricambio sono stati gestiti come rifiuti.

1.2 - Emissioni in atmosfera

Monitoraggio della qualità dell'aria

Le attività di monitoraggio della qualità dell'aria qui sotto elencate dovranno effettuarsi in concomitanza con l'attività di demolizione vera e propria, ovvero quando la nave si troverà all'interno del bacino di carenaggio dedicato. Durante le attività di alleggerimento della nave non verrà effettuato alcun tipo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Solo qualora le lavorazioni di demolizione abbiano una durata superiore ai 30 giorni, indipendentemente dal numero di navi demolite, dovrà essere effettuata una campagna di misura di particolato PM10 in un sito, esterno al cantiere, che sia sottovento ai bacini in direzione dell'abitato; il sito già utilizzato in passato (postazione c/o copertura Palazzina ex-Nuova chiamata) può essere considerato idoneo.

Dovrà essere prevista:

- una campagna di monitoraggio *ante operam* per almeno 15 giorni consecutivi prima dell'inizio lavori per la misurazione delle concentrazioni giornaliere di PM10;
- una campagna in corso d'opera, della durata di almeno 15 giorni consecutivi per la misurazione delle concentrazioni giornaliere di PM10; sugli stessi filtri campionati, essere misurate le concentrazioni giornaliere di Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel secondo i metodi previsti dall'Allegato VI del d.lgs.155/2010. In aggiunta dovranno essere determinate anche le concentrazioni giornaliere di Ferro, Manganese, Cromo e Stagno. Se si dovessero riscontrare valori di concentrazione giornalieri di PM10 maggiori del valore limite, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, e se i valori rilevati nelle postazioni di riferimento non segnalano innalzamenti delle concentrazioni dovuto a fattori diversi dal cantiere, si dovrà procedere ad una verifica sulla corretta applicazione delle misure di contenimento e mitigazione e, se risultassero correttamente applicate, ad una loro intensificazione fino ad un rientro al di sotto del limite. Se i risultati della prima campagna di monitoraggio (di 15gg) comproveranno la validità delle misure di contenimento e mitigazione, le successive campagne potranno aver luogo ogni 3 mesi (a seconda della durata della demolizione della/e unità navale/i presenti nei bacini). Qualora la prima campagna dovesse invece mettere in luce delle criticità, dovrà essere subito ripetuta fino alla loro completa risoluzione.

I risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere disponibili il più rapidamente possibile, compatibilmente con i tempi analitici; qualora dal monitoraggio risultassero problemi si richiede di darne tempestiva comunicazione agli Enti Competenti.

Per quanto riguarda le concentrazioni dei metalli in corso d'opera, queste dovranno essere valutate per verificare l'efficacia delle misure di contenimento e mitigazione che potranno essere riviste in funzione dei risultati.

Qualora le attività di demolizione si protraessero continuamente per tempi superiori ai 9 mesi al campionamento attivo di cui sopra potrà essere affiancato un monitoraggio passivo (deposimetria) al fine di valutare l'incremento della polverosità dell'area.

Contenimento delle emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Emissioni da taglio ossigas e sverniciatura

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	Impianto di abbattimento asservito al taglio ossigas e alla fase di sverniciatura	Polveri e metalli	Manutenzione	Secondo le tempistiche dettate dal costruttore	Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate
Verifica visiva stato dei sistemi filtranti			Settimanale	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti	

Tabella 5 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Attività di smontaggio, taglio e sabbiatura con produzione di polveri	Polveri e metalli	Interruzione delle attività con vento superiore i 30 Km/h per più di dieci minuti	Verifica dati anemometro	Giornaliera	Annotazione eventuali anomalie sul registro di conduzione impianti

1.3 - Emissioni in acqua

Tabella 6 – Scarichi dell'insediamento

Tipologia di scarico	Recettore	Punto di controllo	Parametri controllati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque di zavorra	Corpo idrico superficiale (mare)*	Campionamento acque di zavorra prima dello scarico delle stesse	Idrocarburi totali (oli minerali persistenti), Solidi sospesi totali, Cromo, Cromo VI, Manganese, Stagno, Rame, Ferro, Alluminio, Piombo, Zinco	Preliminarmente allo scarico	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.

*Nel caso in cui i risultati fossero superiori ai limiti di cui alla Tab. 3 allegato 5 Parte III del D.lgs 152/06 verranno gestite come rifiuti.

1.4 - Emissioni sonore

Tabella 7- Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Punto di test individuato dal Gestore come significativo delle immissioni sull'esterno	L_{Aeq}	Verifica dei limiti di immissione assoluti e di emissione (immissione da specifica sorgente). D.M. 16.03.1998 D.P.C.M. 14.11.1997 UNI 10885	Un rilievo Ante operam Almeno un rilievo durante la fase di demolizione (operazioni in carenaggio)	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le 13/01/2000 n. 18) nella relazione annuale.

1.5 – Rifiuti e EOW

Tabella 8 - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H" .

- il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

Tabella 9 - Controllo End of Waste

Tipologia	Tipologia di controllo e criteri	Frequenza	Modalità di registrazione
Rottami di ferro e acciaio	Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 333/2011/UE	Ciascuna partita di rottami	Archiviazione delle dichiarazioni di conformità previste nei Regolamenti specifici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sugli EOW prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Rottami in alluminio	Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 333/2011/UE	Ciascuna partita di rottami	
Rottami in rame	Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 715/2013/UE	Ciascuna partita di rottami	

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Manutenzioni

All'interno del Piano di riciclaggio nave dovranno essere individuate le attrezzature critiche per l'ambiente (es. dispositivi di filtrazione, stazione meteo, cisterne di accumulo); tali apparecchiature dovranno essere sempre in perfetto stato di conservazione e dovranno essere mantenute e/o verificate secondo le indicazioni della casa costruttrice.

Il Gestore dovrà rendere disponibili su richiesta degli Enti di controllo le evidenze delle attività di manutenzione/verifica svolte sulle apparecchiature di volta in volta utilizzate.

2.2- Indicatori di prestazione

Tale indicatore dovrà essere valutato a conclusione dei lavori di demolizione della singola nave; dovrà quindi essere inserito nella relazione conclusiva dell'operazione di demolizione.

Tabella 10 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuto recuperato/rifiuto prodotto	%	A conclusione delle operazioni di demolizione della nave	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza
EOW prodotto/rifiuto recuperato	%	A conclusione delle operazioni di demolizione della nave	

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

3.1 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Valutata in base alla attivazione dell'AIA e all'entità dell'attività prevista	
Esame della Relazione Annuale	Annuale in caso di attivazione dell'AIA	---
Misure fonometriche	A seguito di esposti / segnalazioni	---

3.2 - Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere (se applicabili):

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.
- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1. le seguenti informazioni per ogni tipologia di sottoprodotto:
 - quantitativi annui;
 - descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d'impiego.
2. i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Rifiuti prodotti

CER*	DESCRIZIONE RIFIUTO*	FASE DEL PROCESSO DA CUI SI ORIGINA	PRODUZIONE ANNUA (Kg o t)	N° CONFERIMENTI ANNUI	TIPOLOGIA IMPIANTI DI DESTINO	RIF. CERTIFICATO ANALITICO **PER VERIFICA CONFERIBILITA' IMP. DEST. (ove richiesto)

*definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE*	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NEL RIFIUTO	FRASI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLO	RIF. ALL'EVENTUALE CERTIFICATO ANALITICO**

*Allegare schede di sicurezza

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE**	SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO	CONCENTRAZIONI (mg/Kg)	MOTIVZIONI DELLA NON PERICOLOSITA'	RIF. CERTIFICATO ANALITICO***

**Allegare schede di sicurezza

***Allegare certificati analitici

Per gli anni successivi al primo dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per ogni CER.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:

Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
							2015	2016	2017	2018

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Tecnico Rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A., A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E SS.MM.II.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II, TITOLO 3-BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1), DEL REGOLAMENTO 1257/2013/UE) SITO NEL PORTO DI GENOVA, AREA RIPARAZIONI NAVALI. RIESAME. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 4.400,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	4.400,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	4.400,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 17/03/2022

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 554 del 17/03/2022

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Tecnico Rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A., A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II, TITOLO 3-BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1), DEL REGOLAMENTO 1257/2013/UE) SITO NEL PORTO DI GENOVA, AREA RIPARAZIONI NAVALI. RIESAME. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 4.400,00

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 17/03/2022 al 01/04/2022 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 04/04/2022

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale